

# SCHEDA

## **"LA BUONA SCUOLA" RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI**

**Sintesi del contenuto del provvedimento con le modifiche apportate  
dalla Camera dei deputati**

**Nota n. 1**

*Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono riportate in corsivo.*

**RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA  
PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI  
SINTESI DEL CONTENUTO**

Il provvedimento è suddiviso in 8 Capi:

- 1) FINALITA'
- 2) AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
- 3) ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI
- 4) ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
- 5) AGEVOLAZIONI FISCALI
- 6) EDILIZIA SCOLASTICA
- 7) RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
- 8) DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

**FINALITA'**

*Attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche.* Rispetto al testo originario, l'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati evidenzia in modo più articolato le finalità del provvedimento da realizzare mediante la piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

Le finalità indicate sono le seguenti:

- a) *l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti;*
- b) *il contrasto delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali;*
- c) *la prevenzione e il recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica;*
- d) *l'affermazione del ruolo della scuola nella società della conoscenza;*
- e) *la costruzione di curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendere in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli ordini di scuola;*
- f) *la realizzazione di una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;*
- g) *la garanzia del diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per tutte le studentesse e gli studenti ed educazione permanente per tutti i cittadini.*

Le istituzioni scolastiche garantiscono a tali fini *la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali.*

Tutti gli obiettivi, fra cui **la piena realizzazione del curriculum della scuola** e la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio, sono assicurati mediante **le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa** e in particolare attraverso:

- a) *l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi comprese attività ed insegnamenti interdisciplinari;*

- b) *il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;*
- c) *la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.*

AUTONOMIA SCOLASTICA E  
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA

**Autonomia scolastica e offerta formativa**

**Dirigente scolastico e organico dell'autonomia.** L'articolo 2 prevede che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, *nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico.*

La Camera dei deputati confermando la novità dell'istituzione dell'**organico dell'autonomia**, precisa che lo stesso è **istituito per l'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.**

**Scelte sugli insegnamenti e sulle attività e fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia.** Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli **insegnamenti** e alle **attività** curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative e individuano il **proprio fabbisogno** di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, per il raggiungimento *dei seguenti obiettivi:*

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella *pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;*
- 4) *sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;*
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile di vita sano;
- 7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- 8) *potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio;*
- 9) *prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;*

- 10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 11) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe;
- 12) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- 13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e del coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- 14) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- 15) alfabetizzazione e perfezionamento *dell'italiano attraverso corsi e laboratori, per alunni e studenti di cittadinanza e o di lingua non italiana*;
- 16) *definizione di un sistema di orientamento.*

***Educazione ad una alimentazione sana.*** Al fine di promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero.

***Piano triennale dell'offerta formativa.*** Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è **il documento fondamentale** costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Il Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

- a) **il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia** sulla base del monte orario degli insegnamenti;
- b) **il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.**

Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio di circolo o di istituto.

Nella versione originaria del ddl si prevedeva che lo stesso fosse definito dal dirigente, sentendo gli organi collegiali. La Camera dei deputati ha introdotto **una nuova procedura**: il dirigente formula gli indirizzi, ma è il Collegio docenti ad **elaborare** il piano ed è il Consiglio di Istituto (dove siedono insieme studenti, famiglie, docenti e personale Ata) ad **approvarlo**.

***Organico dell'autonomia.*** L'Ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunica alle singole istituzioni per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa. **Il dirigente scolastico** individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia.

***Insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.***

Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, **docenti abilitati** all'insegnamento *per la scuola primaria in possesso di **competenze certificate**, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione.*

***Attività durante la sospensione dell'attività didattica.*** Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici.

***Centri d'istruzione per gli adulti.*** Per innalzare i livelli di istruzione degli adulti, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei neet, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 212 sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti.

***Equipollenza.*** E' riconosciuta l'equipollenza rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione **dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

### **Percorso formativo degli studenti**

***Insegnamenti opzionali.*** L'articolo 3 prevede l'attivazione di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti (solo) **nel secondo biennio e nell'ultimo anno** delle scuole secondarie di secondo grado (invece che nell'intero percorso secondario di secondo grado come era previsto dal ddl originario).

***Curriculum dello studente.*** Tali insegnamenti sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel *Curriculum dello studente* che ne individua il profilo associandolo ad una **identità digitale** e raccoglie tutti i **dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro**, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, *artistiche, di pratiche musicali*, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Le istituzioni scolastiche inseriscono il *Curriculum* di ciascuno studente nel **Portale unico dei dati** della scuola istituito dal presente progetto di legge.

*Del curriculum dello studente si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato.*

*Percorsi formativi e finanziamenti esterni.* Il dirigente scolastico, **di concerto con gli organi collegiali**, può individuare percorsi formativi e iniziative dirette *all'orientamento* e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

### Scuola, lavoro e territorio

*Percorsi di alternanza scuola-lavoro.* L'articolo 4 prevede che al fine di incrementare le opportunità di lavoro *e le capacità di orientamento* degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro siano attuati negli **istituti tecnici e professionali** per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno **400 ore** e nei **licei** per una durata complessiva nel triennio di almeno **200 ore**. Le suddette disposizioni si applicano a **partire dalle classi terze** attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali.

*La Camera dei deputati ha soppresso una delle parti più contestate del ddl relativa alla possibilità che l'alternanza potesse essere avviata a 15 anni.*

*Modalità di svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.* L'alternanza può essere svolta durante la **sospensione delle attività didattiche**, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. *Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.*

I percorsi di alternanza scuola-lavoro possono essere attuati anche in convenzione con gli ordini professionali e con *i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali*, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.

*Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro.* A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro. *Si è risposto in questo modo alla critica riguardante l'assenza di indicazioni sui requisiti delle imprese interessate.*

*Convenzioni.* Il dirigente scolastico individua, *all'interno del suddetto registro*, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili alla attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e stipula apposite convenzioni. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo. *Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate.*

*IeFP.* Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo possono concorrere anche **le istituzioni formative accreditate dalle Regioni** per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. *L'offerta formativa dei percorsi è*



valorizzata sulla base di **piani di intervento** adottati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari

**Ruolo speciale.** L' articolo 5 riguarda l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Si prevede una disciplina transitoria per l'accesso al ruolo speciale **al quale possono accedere i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione** e l'incardinamento dei docenti di tale ruolo speciale nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti..

### Istituti tecnici superiori

L'articolo 6, introdotto alla Camera, riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS). A seguito della sua introduzione è stata soppressa la delega prevista dal ddl originario nella stessa materia.

**Assegnazione agli ITS.** Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al **trenta per cento** del loro ammontare, alle **singole Fondazioni**, tenendo conto del **numero dei diplomati** e del **tasso di occupabilità** a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce **elemento di premialità**, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.

**Accesso agli ITS.** Si consente l'accesso agli ITS con il possesso (oltre che di un diploma di istruzione secondaria superiore) di un diploma professionale di tecnico (quadriennale) conseguito al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni, integrato da un percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti in sede di Conferenza Stato-regioni.

**Linee guida.** Le linee guida - da adottare con **decreti interministeriali**, d'intesa con la Conferenza unificata - riguardano le procedure per lo svolgimento delle **prove conclusive** dei percorsi attivati dagli ITS e la composizione delle **commissioni esaminatrici**, l'ammontare del **contributo** dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e il rilascio del diploma, la **partecipazione di soggetti pubblici** in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS, la previsione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, di un **patrimonio non inferiore a 100.000 euro** e che comunque garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi, nonché la previsione di un **regime contabile** e di uno **schema di bilancio per la rendicontazione** dei percorsi **uniforme** su tutto il territorio nazionale.

*Riconoscimento dei crediti acquisiti.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a **100** per i percorsi della durata di 4 semestri e a **150** per i percorsi della durata di 6 semestri.

### Innovazione digitale e didattica laboratoriale

*Piano Nazionale Scuola Digitale.* L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti il Piano Nazionale Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il piano nazionale banda ultra larga.

Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di attività volte allo **sviluppo delle competenze digitali degli studenti**, anche attraverso la collaborazione con Università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
- b) potenziamento degli **strumenti didattici e laboratoriali** necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per **favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati**;
- d) **formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti**;
- e) **formazione dei direttori dei servizi gestionali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e assistenti tecnici** per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
- f) **potenziamento delle infrastrutture di rete**, sentita la *Conferenza unificata*, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
- g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una **rete nazionale di centri di ricerca e formazione** da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività;
- h) *definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del **profilo digitale** di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti*;
- i) *definizione dei criteri per la **tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti**, con particolare riguardo agli studenti minori di età*;
- l) *definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di **testi didattici in formato digitale** e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici*.

Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possono dotarsi di **laboratori territoriali per l'occupabilità**. La Camera dei deputati ha aggiunto gli enti *pubblici e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione dei laboratori specificando che *la responsabilità relativa alla sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi fa capo ai soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico*.

**ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI**

**Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa**

**Organico dell'autonomia.** L'articolo 8 del ddl prevede che l'organico dell'autonomia sia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

**Determinazione dell'organico dell'autonomia e riparto della dotazione organica.** A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato su base regionale, con cadenza triennale, con decreti interministeriali.

Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, nonché della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio e di quelle caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.

**Ruoli del personale.** I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali (non più albi), suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiori alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
- c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

**Per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.**

**Ripartizione dell'organico dell'autonomia.** L'organico dell'autonomia è ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale.

**Reti fra scuole e accordi di rete.** Una ulteriore novità introdotta dalla Camera dei deputati riguarda la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale, sulla base di linee guida emanate dal MIUR entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli accordi di rete individuano:

- a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali,

*specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;*

*b) i piani di formazione del personale scolastico;*

*c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;*

*d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.*

**Personale docente e mobilità.** *Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza.*

*Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale.*

*Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.*

**Minoranze linguistiche e autonomie.** *Nella ripartizione dei posti dell'organico dell'autonomia, si tiene conto delle esigenze con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia.*

### Competenze del dirigente scolastico

Sul suo ruolo e sulle sue competenze si sono concentra la maggior parte delle critiche, nonostante le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati si siano concentrate sul **ridimensionamento di poteri e dell'autonomia dei dirigenti scolastici**.

Nel testo originario del ddl, al dirigente scolastico venivano infatti attribuite tre funzioni fondamentali: mettere a punto il piano dell'offerta formativa, scegliere i docenti da premiare e chiamare direttamente i docenti inseriti nell'organico dell'autonomia.

Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati queste competenze sono state modificate.

L'articolo 9 del ddl prevede che, nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento, svolgendo **compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento** ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

**Incarichi di docenza.** *Il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.*

*Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa.*

*L'incarico ha **durata triennale, rinnovabile** in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.*

***Incompatibilità.** Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale.*

***Assegnazione dell'incarico.** Spetta al dirigente scolastico assegnare l'incarico previa **accettazione** del docente. Il docente che riceve più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.*

***Docenti coadiuvanti nell'organizzazione.** I dirigenti scolastici individuano nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al **10 per cento** di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.*

***Classi.** Il ddl attribuisce al dirigente scolastico la possibilità, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, di **ridurre il numero di alunni e di studenti** per classe allo scopo di migliorare la qualità didattica.*

***Supplenze.** Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a **dieci giorni** con personale dell'organico dell'autonomia. La Camera ha precisato che, *ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, il personale conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.**

***Corso di formazione per prevenire contenziosi.** La Camera dei deputati, al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi a precedenti concorsi per dirigente scolastico, ha previsto l'attivazione di un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione in ruolo di dirigenti scolastici.*

***Valutazione dei dirigenti scolastici.** La Camera dei deputati ha previsto che la valutazione dei dirigenti scolastici da parte del **Nucleo per la valutazione** debba essere coerente con l'"incarico triennale" e con il profilo professionale del dirigente scolastico e connessa alla retribuzione di risultato (quindi viene meno la delega al Governo anche in questa materia). A tal fine, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le **funzioni ispettive**.*

**Piano straordinario di assunzioni.** L'articolo 10 del ddl prevede che per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare **un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione**, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.

A tal fine l'organico dell'autonomia, *limitatamente* ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato *entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico.*

**Soggetti assunti.** Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali:

- a) **i vincitori presenti**, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, **nelle graduatorie del concorso pubblico** per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado di istruzione;
- b) **gli iscritti a pieno titolo**, *alla data di entrata in vigore della presente legge*, nelle **graduatorie ad esaurimento** del personale docente.

I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

**I vincitori sono assunti**, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, **nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia**, individuati a livello di *ambito* territoriale;

**Gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento** del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, **nel limite del restante 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia**, individuati a livello di *ambito* territoriale, incrementati di quelli fra i vincitori rimasti eventualmente vacanti e disponibili.

**I vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento**, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di *ambito* territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

*I suddetti soggetti (vincitori e iscritti GAE) esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. **Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.***

*All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto.*

*Con riferimento ai **posti comuni**, gli aspiranti sono assunti a partire dalla **classe di concorso** per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più **elenchi di sostegno**, si procede alle assunzioni con le stesse modalità.*

*In caso di **indisponibilità** sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.*

**Esclusione dal piano di assunzioni.** È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale **già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato**, anche se presente nelle suddette graduatorie e indipendentemente dalla classe di concorso, tipo di posto e grado di istruzione per le quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgono la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015.

**Durata delle graduatorie.** A decorrere dal 1° settembre 2015, **le graduatorie ad esaurimento del personale docente** perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

Per la **scuola primaria**, le graduatorie di merito del concorso pubblico del **2012 continuano ad avere efficacia** (e, dunque, non perdono efficacia dal 1° settembre 2015, come, invece, continua ad essere previsto per quelle relative alla scuola secondaria).

**Soppressione delle graduatorie concorsi ante 2012.** Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi precedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

**Graduatorie di circolo e di istituto.** La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo continua ad essere efficace fino all'anno scolastico 2016/2017 incluso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni.

**Piano straordinario di mobilità.** La Camera dei deputati ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per i docenti già in ruolo su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2016-2017. Limitatamente all'anno scolastico 2015/16, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale.

**Accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale.** D'ora in poi l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avverrà esclusivamente **mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami**.

**Solo per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo** continuano ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento (che non perderanno più efficacia dal 1° settembre 2015, come, invece, previsto per quelle relative alla scuola secondaria), la disposizione secondo cui l'accesso ha luogo per il **50% mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie**.

**Svolgimento dei concorsi.** Per lo svolgimento dei concorsi la Camera dei deputati ha previsto alcune novità: i concorsi, per titoli ed esami, saranno **nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale**. Potranno accedere alle procedure solo i candidati in **possesso di abilitazione all'insegnamento**.

Conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso. Il numero degli **idonei non vincitori** non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi.

I vincitori del concorso “scelgono”, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, “il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella **regione**” (e non più “fra quelli **disponibili** nella regione).

Le graduatorie avranno validità al massimo **triennale** (con decorrenza dall'a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse) e perderanno comunque efficacia all'atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo.

**Nuovo concorso.** La Camera dei deputati ha previsto l'indizione, **entro il 1° ottobre 2015**, di un concorso, per titoli ed esami, aperto ai soli abilitati all'insegnamento, che tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Sarà riconosciuto **specifico punteggio al titolo di abilitazione** conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria) e **al servizio prestato a tempo determinato per almeno 180 giorni continuativi**.

**"Salvataggio" idonei.** La Camera dei deputati ha previsto l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo, degli **idonei non vincitori del concorso del 2012** nel limite dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito.

#### **Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo**

**Periodo di formazione e di prova.** Il personale docente ed educativo assunto con il piano straordinario è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno **180 giorni**, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a **valutazione da parte del dirigente scolastico**, sentito il comitato per la valutazione, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor (sono stati eliminati il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto, nonché la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe).

I criteri della valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In caso di **valutazione negativa** del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.



### Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente

**Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.** L'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale.

La Carta, dell'importo nominale di **500 euro annui** per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, *a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale*, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

**Piano nazionale di formazione.** La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### Valorizzazione del merito del personale docente

**Premialità.** L'articolo 13 prevede l'istituzione, per la valorizzazione del merito del personale docente, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di **un apposito fondo**, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dal 2016, **ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche** in proporzione alla dotazione organica dei docenti, *considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

Il dirigente scolastico assegna annualmente, sulla base di *motivata* valutazione, la somma al personale docente, *sulla base dei criteri individuati dal* **comitato per la valutazione dei docenti** (*non più del consiglio d'istituto*).

**Comitato per la valutazione dei docenti.** Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, *presieduto dal dirigente scolastico, con una durata per* **tre anni scolastici**. Il Comitato è costituito da:

- a) *due docenti dell'istituzione scolastica;*
- b) *due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.*

*Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.*

#### **Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento**

***Durata dei contratti a tempo determinato.** L'articolo 14, relativo al **termine massimo di durata** dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, è stato modificato dalla Camera dei deputati prevedendo che i **36 mesi**, anche non continuativi, riguardino solo i contratti stipulati *a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge*.*

***Fondo per il risarcimento.** Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto **il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi**, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.*

#### **Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche**

***Transito presso altre amministrazioni.** Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco, fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge **ha la possibilità di transitare**, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali.*

***300 posti di docenti e dirigenti scolastici.** E' stato confermato anche per l'a.s. 2015/2016 il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici **collocati fuori ruolo** per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi.*

Istituzioni scolastiche autonome

Open data

**Portale unico dei dati della scuola.** L'articolo 16 prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica in *formato aperto* i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, *i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti*, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, *compresi quelli delle scuole paritarie*, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali *didattici* e le opere *autoprodotti* dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto.

Il Portale, gestito dal Ministero, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, **rende accessibili i dati del curriculum dello studente e il curriculum del docente.**

**Servizio di assistenza alle scuole per la gestione amministrativa e contabile.** Si prevede poi un **progetto sperimentale** per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla **gestione amministrativa e contabile.**

*La Camera dei deputati ha previsto inoltre che con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a **modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche** allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili, alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.*

*Conseguentemente, è stata **soppressa** la norma che recava una delega in materia di rafforzamento dell'autonomia scolastica e ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche.*

**Potenziamento del sistema di valutazione.** Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata prioritariamente:

- a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
- b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
- c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

Agevolazioni fiscali

Cinque per mille  
**SOPPRESSO**

*La Camera dei deputati ha soppresso questo articolo già modificato dalla Commissione.*

Per completezza si riporta il contenuto.

L'articolo 17 include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i soggetti beneficiari destinatari della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persona fisiche (IRPEF).

*La Commissione Cultura della Camera dei deputati aveva modificato l'articolo prevedendo l'istituzione di un **fondo ad hoc con una dotazione di euro 50 milioni annui** a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 novembre 2016, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche: l'80% distribuito proporzionalmente alle richieste dei contribuenti mentre il restante 20% perequativo e destinato alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata **determinasse un'assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.***

**School bonus**

**Credito di imposta.** L'articolo 17 prevede che per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta **un credito di imposta pari al 65 per cento** di quelle effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al **50 per cento** di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

**Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica nelle scuole paritarie**

L'articolo 18 prevede una **detrazione IRPEF per un importo non superiore a 400 euro** per alunno o studente per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, *nonché delle scuole secondarie di secondo grado.*

*Piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica. La Camera dei deputati ha previsto un piano straordinario di verifica (c.d. norma anti-diplomifici), da avviarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del ddl, della permanenza dei requisiti delle scuole paritarie per il riconoscimento della parità scolastica, con particolare attenzione alle scuole secondarie di secondo grado.*

Edilizia scolastica

Le scuole innovative

*Progetti per nuove scuole.* L'articolo 19 prevede che al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede individua **i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali** proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

Le regioni provvedono **a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, indice **specifico concorso con procedura aperta**, anche mediante procedure on-line, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

I progetti sono **valutati da una Commissione di esperti**, cui partecipa anche la Struttura di Missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e al rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici

*Osservatorio per l'edilizia scolastica.* L'articolo 20 prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica e la redazione di **un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017**, al quale sono destinate risorse già stanziata e non utilizzate, ovvero economie realizzate. Prevede, inoltre, **l'accelerazione di alcune procedure, la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014** e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica, nonché alcune **modifiche alla disciplina dell'utilizzo della quota dell'otto per mille** a diretta gestione statale destinata all'edilizia scolastica.

La Camera dei deputati ha aumentato (da 40) a 50 milioni di euro l'importo dei contributi pluriennali per la stipula, da parte delle regioni, di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento

---

*energetico di immobili scolastici, universitari e AFAM, ed è stata estesa alle stesse Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula dei mutui.*

### **Indagini diagnostiche su edifici scolastici**

*Indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici.* L'articolo 21 prevede che al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti **termini e modalità per l'erogazione dei finanziamenti** ai predetti enti locali, tenendo conto anche della vetustà degli edifici come emerge anche dai dati contenuti nell'Anagrafe per l'edilizia scolastica.

**Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di istruzione**

**Delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione**

L'articolo 22 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

*Durante l'esame in sede referente sono state soppresse le deleghe concernenti l'autonomia scolastica, i dirigenti scolastici, gli ITS, gli ausili digitali per la didattica, la governance della scuola e gli organi collegiali.*

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordino delle disposizioni normative in materia di **sistema nazionale di istruzione e formazione**;
- b) riordino, adeguamento e semplificazione del **sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria**;
- c) promozione dell'**inclusione scolastica degli studenti con disabilità**, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- d) **revisione dei percorsi dell'istruzione professionale**, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale;
- e) **istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni**;
- f) garanzia dell'effettività del **diritto allo studio** su tutto il territorio nazionale;
- g) *promozione e diffusione della **cultura umanistica**, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica*;
- h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;
- i) adeguamento della normativa in materia di **valutazione e certificazione delle competenze** degli studenti, nonché degli esami di Stato:

*Inoltre, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare - a fronte della previsione del ddl di includere il percorso abilitativo all'interno di quello universitario (con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale - è stato previsto l'**accorpamento** della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola: in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; nella stipula con i vincitori di un **contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a***



*tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e **graduata assunzione della funzione docente**; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del **contratto di lavoro a tempo indeterminato**. Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente.*

*Altre modifiche intervenute durante presso la Camera dei deputati hanno riguardato la delega relativa agli **studenti con disabilità e bisogni educativi speciali**. In particolare, è stato previsto che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a **individuare le abilità residue**, che occorre rivedere i criteri di "inserimento nei ruoli per il sostegno didattico", al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno che occorre garantire **l'istruzione domiciliare** per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.*

*Con riferimento alla delega relativa al **sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni**, è stato previsto che lo stesso è riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali).*

*Inoltre, è stato specificato che la **revisione delle modalità di valutazione** e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il **primo ciclo** e che la **revisione delle modalità di svolgimento degli esami** riguarda sia il **primo che il secondo ciclo**.*

*E' stata, infine, **introdotta** una delega per la promozione e la diffusione della **cultura umanistica**, la valorizzazione del patrimonio e della **produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica**, il sostegno della "creatività connessa alla sfera estetica".*

*Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, è stato previsto il coinvolgimento della **Conferenza unificata** (anziché della Conferenza Stato-regioni).*

*Come evidenziato nella relazione illustrativa del ddl "La stratificazione normativa in materia di legislazione scolastica richiede un intervento organico di coordinamento dell'attuale assetto normativo, mediante la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già incluse nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 nonché nelle altre fonti normative. Il citato testo unico infatti, risalente al 1994, non risulta più coerente con la legislazione vigente, a seguito dei numerosi interventi di riforma in materia di istruzione e di pubblico impiego. Si registrano antinomie giuridiche dovute al mancato coordinamento con gli interventi anche d'urgenza che si sono succeduti nel tempo, a cui non è seguita un'armonizzazione della disciplina. In particolare, il testo unico non è in larga parte allineato né con l'introduzione dell'autonomia, a cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale, ordinamentale e amministrativo, e con la sua costituzionalizzazione, né con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni a seguito dell'approvazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Inoltre, alla luce delle innovazioni previste dal disegno di legge, si rende ulteriormente necessario avviare il processo di riscrittura del testo unico mediante riordino, coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, anche apportando integrazioni e modifiche innovative, adeguamento della*

---

*normativa all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale ed europeo, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica. Al termine del complessivo processo di riordino, gli operatori del sistema nazionale di istruzione e formazione avranno a disposizione uno strumento coerente e fruibile."*

### **Deroghe**

L'articolo 22 prevede deroghe alla normativa vigente, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e delle Commissioni parlamentari.

Si dispone, inoltre, che le previsioni contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla legge sono inefficaci.

Il regolamento sulla razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni.

## DISCUSSIONE GENERALE ASSEMBLEA CAMERA - Seduta di giovedì 14 maggio

**MARIA COSCIA**, *Relatrice per la maggioranza*. Onorevoli colleghi ! Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea realizza una riforma della scuola di grande respiro, lungamente discussa sia dentro che fuori le Aule del Parlamento, che rende effettiva l'autonomia delle istituzioni scolastiche. L'opera di affinamento del testo, svolta dalla VII Commissione in sede referente – dopo aver audito circa novanta soggetti protagonisti di questo strategico settore del Paese – lo ha reso più adeguato e funzionale ad una scuola proiettata verso il futuro e la piena occupazione delle giovani generazioni. Ciò è stato realizzato rispettando l'autonomia didattica dei docenti e la collegialità delle decisioni più importanti prese dalle istituzioni scolastiche, con la valorizzazione della figura del dirigente scolastico, il quale si fa promotore e garante delle attività svolte dalle singole scuole e della gestione di tutte le relative risorse umane, finanziarie, e materiali delle stesse. Andando a descrivere l'articolato del provvedimento in esame, ampiamente modificato – come ricordato – nel corso dell'esame in sede referente, ricordo che questo si compone di 8 Capi, per complessivi 27 articoli (rispetto ai 24 nel testo originario). Do ora conto sinteticamente del contenuto di ciascun articolo, evidenziando le modifiche più significative intervenute durante l'esame parlamentare. Il Capo I del testo, composto solo dall'articolo 1, individua l'oggetto della legge. In particolare, la nuova formulazione precisa che l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997) è finalizzato, fra l'altro, all'innalzamento delle competenze degli studenti, alla prevenzione e al recupero di abbandono e dispersione scolastica, nonché alla garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Il Capo II è composto dagli articoli 2-7. In particolare, l'articolo 2, modificato, affida al dirigente scolastico (di cui il disegno di legge originario prevedeva un rafforzamento delle funzioni), la garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali. Inoltre, confermando la novità dell'istituzione dell'organico dell'autonomia, precisa che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. Sempre in base alle modifiche intervenute durante l'esame in sede referente, il (nuovo) Piano triennale dell'offerta formativa (che sostituisce l'attuale Piano annuale – POF) è predisposto (già) conoscendo le risorse finanziarie e di organico disponibili (determinate con decreto, rispettivamente, ministeriale e, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, interministeriale): in conseguenza di tale novità, è eliminata la verifica da parte del Ministero sui singoli piani, ai fini della conferma delle risorse e della dotazione organica effettivamente disponibili e la conseguente, eventuale, necessità di aggiornamento degli stessi da parte delle istituzioni scolastiche, prevista dal testo originario. Ora si prevede che la proposta di Piano sia verificata dall'Ufficio scolastico regionale in termini di compatibilità economico finanziaria e (solo) gli esiti della verifica sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sempre durante l'esame in sede referente è stato previsto che il Piano triennale sia rivedibile annualmente ed elaborato (non più dal dirigente scolastico, ma) dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato infine dal consiglio di circolo o di istituto. Inoltre, è stato specificato che il Piano contiene – oltre che l'indicazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e la programmazione dell'offerta formativa ad essi riferita – anche le stesse previsioni per il personale cosiddetto ATA. L'individuazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi formativi che durante l'esame in sede referente sono stati ampliati, includendovi, fra l'altro, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano e inglese), nello spettacolo dal vivo e nella storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scuola, la definizione di un sistema di orientamento. L'articolo 2 reca, inoltre, disposizioni sull'insegnamento, nella scuola primaria, di inglese, musica ed educazione motoria e prevede l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021. Durante l'esame in sede referente, infine, sono stati introdotti ulteriori contenuti, relativi: all'utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive; all'istruzione degli adulti; al riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità; all'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai titoli di studio universitari; all'incremento delle risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); alla efficacia degli atti adottati dal MIUR in assenza del parere del Consiglio nazionale per l'alta

formazione artistica e musicale (CNAM) nelle more della ridefinizione delle procedure per la sua rielezione. L'articolo 3, modificato, prevede l'attivazione, (solo) nel 2° biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado (invece che nell'intero percorso secondario di secondo grado), di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Gli stessi insegnamenti possono essere attivati anche da reti di scuole e possono essere individuati docenti cui affidare il coordinamento delle relative attività. Inoltre, istituisce il *curriculum* dello studente – di cui, come previsto a seguito dell'esame in sede referente, si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato – che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze formative in ambito extrascolastico. Questo articolo dispone, altresì, che il dirigente scolastico, di concerto – come previsto durante l'esame parlamentare – con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni. Ulteriori contenuti, inseriti durante l'esame in sede referente, riguardano lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole secondarie e il sostegno di eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera nelle attività e nei progetti di orientamento per la prosecuzione degli studi o l'accesso al mondo del lavoro. L'articolo 4, modificato, intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, esso introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei); prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché, in base alle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, all'estero – e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata. Per le finalità indicate, nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle stesse, viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui dal 2016. Durante l'esame in sede referente, è stata soppressa la previsione in base alla quale, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, gli studenti potevano svolgere, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. È stata, invece, prevista la costituzione presso le Camere di commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Inoltre, sono state introdotte disposizioni volte a una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. In particolare è stato previsto, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possono concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento: questi ultimi devono essere adottati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e, al fine di garantire agli studenti iscritti ai relativi percorsi pari opportunità rispetto agli studenti iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, gli stessi tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni recate dalla legge. Il nuovo articolo 5, poi, novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il nuovo articolo 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS). A seguito della sua introduzione è stata soppressa, all'articolo 21 del testo iniziale (ora, articolo 23), Pag. 97 comma 2, la lettera *h*), che recava una delega nella stessa materia. In particolare, l'articolo 6 riprende in forma dispositiva, con modifiche, alcuni dei principi direttivi previsti per l'esercizio della delega, mentre per altri – anche in tal caso con alcune modifiche – prevede l'intervento di regolamenti ministeriali, ovvero di linee guida da adottare con decreti interministeriali, d'intesa con la Conferenza unificata. Introduce, inoltre, nuovi contenuti riguardanti le attività di certificazione energetica degli edifici e le imprese abilitate all'esercizio degli impianti posti al servizio degli edifici. Il nuovo articolo 7 (*ex* articolo 5 del disegno di legge iniziale) prevede che il MIUR adotti il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono le attività. Durante l'esame in sede referente sono stati ricondotti agli obiettivi del Piano i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 21 (ora, 23), comma 2, lettera *m*), per l'esercizio di una delega (con conseguente soppressione della stessa lettera *m*), tra i quali la definizione delle finalità dell'identità e del profilo digitale di studenti e personale della scuola e delle relative modalità di gestione. Al riguardo, la I Commissione ha segnalato, nel suo parere sul testo, l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Lo stesso articolo 7 dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità. Durante l'esame in sede referente, in particolare, sono stati aggiunti gli enti pubblici e le Camere di commercio fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione dei laboratori ed è stato specificato che la responsabilità relativa

alla sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi fa capo ai soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico. Per l'attuazione delle finalità indicate, nel 2015 si utilizzano 90 milioni di euro delle risorse impegnate nel 2014 a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro. Il Capo III del testo in esame è composto dagli articoli 8-15. In particolare, il nuovo articolo 8 (già articolo 6 del disegno di legge, ampiamente modificato), prevede che l'organico dell'autonomia sia costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa ed assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Il testo indica i criteri per il riparto dei posti comuni e per il potenziamento fra le regioni. Prevede, inoltre, che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti (e non più in albi) territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti. Nel corso dell'esame è stato previsto che l'ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del MIUR e sentiti le regioni e gli enti locali e sono stati indicati i criteri da seguire. È stato, inoltre, previsto che, per l'anno scolastico 2015/2016 – che rappresenta un anno di transizione – gli ambiti hanno estensione provinciale. L'organico dell'autonomia è quindi ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale. Per l'anno scolastico 2015/2016, esso comprende l'organico di diritto, l'organico di fatto e quello per il potenziamento, che deve includere il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti a rilevanza nazionale. Un'ulteriore novità, intervenuta durante l'esame in sede referente, riguarda la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale, sulla base di linee guida emanate dal MIUR entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico. Sempre durante l'esame in sede referente è stato chiarito che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della legge, conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. È stato, inoltre, previsto che il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dall'anno scolastico 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali. Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il nuovo articolo 9 (ex articolo 7 del testo originario, ampiamente modificato), reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti. Al riguardo, l'elemento di maggiore novità derivato dall'esame in sede referente è costituito dalla previsione secondo cui la proposta di incarico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il nuovo testo precisa meglio che, nel caso di più proposte di incarico, è il docente a dover optare; che gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. A tal fine, si fa riferimento anche allo svolgimento di colloqui; che, l'Ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e, comunque, in caso di inerzia dei dirigenti scolastici; che l'utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato è possibile purché il docente possieda titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi e sia in possesso di competenze professionali coerenti. Per questi ultimi, si intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente scolastico. Si conferma, inoltre, che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni. Scompare, invece, la previsione secondo cui il personale dell'organico dell'autonomia «è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili» (quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge). Ulteriore novità è stata costituita dalla previsione che il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti (anziché fino a 3 docenti, come previsto dal testo originario), che lo coadiuvano. Altre novità hanno riguardato gli incrementi del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e l'individuazione di alcune soluzioni in relazione a contenziosi pendenti riferiti a precedenti procedure concorsuali per dirigente scolastico. È stato, inoltre, previsto che la valutazione degli stessi dirigenti da parte del Nucleo per la valutazione (articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001) debba essere coerente con l'«incarico triennale» e con il profilo professionale del dirigente scolastico e connessa alla retribuzione di risultato. Conseguentemente, è stata soppressa la lettera d) dell'articolo 21 (ora, articolo 23), comma 2, del disegno di legge, che recava una delega al Governo in materia analoga. Occorre, a questo punto, svolgere una riflessione per valutare se fissare esplicitamente in tre anni, in via legislativa, la durata degli incarichi dei dirigenti scolastici. Ricordo, infatti, che l'articolo 11 del CCNL personale Area V della Dirigenza – quadriennio

normativo 2002-2005, primo biennio economico 2002-2003 (sottoscritto 1'11 aprile 2006), mantenuto in vita dal CCNL quadriennio normativo 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007 (sottoscritto il 15 luglio 2010), ha disposto – in conformità con quanto prevede l'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che gli incarichi hanno la durata minima di 3 anni e massima di 5. Il nuovo articolo 10 (articolo 8 del disegno di legge, ampiamente modificato) autorizza, anzitutto, il MIUR ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo anno scolastico, l'attribuzione di un incarico annuale. Ai fini del piano straordinario, il numero dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa – che riguardano solo la scuola primaria e secondaria – deve essere determinato (si intenderebbe: dal MIUR) entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni dei dirigenti scolastici. Inoltre, confermando (in generale) la previsione del disegno di legge secondo cui l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avverrà esclusivamente mediante concorsi pubblici, durante l'esame in sede referente è stato previsto che per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento (che non perderanno più efficacia dal 1° settembre 2015, come, invece, previsto per quelle relative alla scuola secondaria), la disposizione secondo cui l'accesso ha luogo per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie citate (articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994). Per lo svolgimento dei concorsi sono state modificate alcune regole. In particolare, i concorsi – che continueranno a essere per titoli ed esami – saranno nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale. Potranno accedere alle procedure solo i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento. Conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso (non vi è più, dunque, il riferimento ai «posti eventualmente disponibili»). Il numero degli idonei non vincitori non potrà superare il 10 per cento del numero dei posti banditi. Le graduatorie avranno validità al massimo triennale (con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse) e perderanno comunque efficacia all'atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Sempre durante l'esame in sede referente, sono intervenute due ulteriori novità. Anzitutto, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2016, ferma restando la procedura di autorizzazione (articolo 39, della legge n. 449 del 1997) degli idonei non vincitori del concorso del 2012 (non già assunti), nel limite dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. Inoltre, è stata prevista l'indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, con previsione di attribuzione di un maggior punteggio: al titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria); al servizio Pag. 100prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni. Il nuovo articolo 11 (articolo 9 del disegno di legge, modificato) concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. In sede referente è stato previsto che il dirigente scolastico – cui il testo del disegno di legge affida la valutazione del periodo – debba sentire, a tal fine, il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994 – come modificato dall'articolo 13 del testo in commento – e, conseguentemente, sono stati eliminati il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto, nonché la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe. I criteri della valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il nuovo articolo 12 (articolo 10 del disegno di legge, modificato) prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie. Il nuovo articolo 13 (articolo 11 del testo iniziale, modificato), prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti (anziché sentito il Consiglio di istituto) ed effettuando una motivata valutazione. Con riferimento al Comitato, in particolare, si prevede una durata per tre anni scolastici (anziché per uno), l'ingresso di rappresentanti dei genitori e degli studenti, l'individuazione dei membri da parte del Consiglio di istituto, l'integrazione con il tutor per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova. Il nuovo articolo 14 (articolo 12 del disegno di legge, modificato), relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, è stato modificato durante l'esame in sede referente prevedendo che i 36

mesi, anche non continuativi, riguardino solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, l'articolo 14 istituisce il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il nuovo articolo 15 (articolo 13 del testo iniziale, modificato) prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali. Durante l'esame in sede referente, inoltre, è stato confermato, anche per l'anno scolastico 2015/2016, il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998. Il Capo IV è poi costituito dal nuovo articolo 16 (articolo 14 del disegno di legge, modificato), che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché, a decorrere dall'anno scolastico Pag. 101 successivo alla data di entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile. Durante l'esame parlamentare è stato inoltre previsto che, con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili. Conseguentemente, è stata soppressa la lettera *b*) dell'articolo 21 (ora, articolo 23), che reca una delega in materia di rafforzamento dell'autonomia scolastica e ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche. A questo proposito, occorre valutare l'opportunità di specificare che si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Il Capo V è quindi costituito dagli articoli 17-19, recanti agevolazioni fiscali. In particolare il nuovo articolo 17 (articolo 15 del disegno di legge, modificato) include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF. Durante l'esame parlamentare sono state previste apposite risorse per la liquidazione del cinque per mille in favore delle istituzioni scolastiche, nella misura di 50 milioni di euro annui a partire dal 2017. Il nuovo articolo 18 (articolo 16 del testo iniziale, modificato) istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65 per cento per il 2015 e il 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. Il nuovo articolo 19 (già articolo 17, modificato) introduce una detrazione ai fini IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado. Il Capo VI è costituito dagli articoli 20-22, riguardanti l'edilizia scolastica. In particolare, il nuovo articolo 20 (articolo 18 del disegno di legge, modificato) prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, «previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni»; le proposte sono sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le stesse, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni; l'esame e il coordinamento è finalizzato a individuare almeno una soluzione progettuale per regione di scuole altamente innovative; la stessa Commissione (sembrebberne) «individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR». Il nuovo articolo 21 (già articolo 19, modificato) prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziata e non utilizzate, ovvero economie realizzate. Prevede, inoltre, l'accelerazione di alcune procedure, la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno Pag. 102 sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica, nonché alcune modifiche alla disciplina dell'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale destinata all'edilizia scolastica. Durante l'esame in sede referente, in particolare, è stato aumentato (da 40) a 50 milioni di euro l'importo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013) per la stipula, da parte delle regioni, di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili scolastici, universitari e AFAM, ed è stata estesa alle stesse Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula dei mutui. Il nuovo articolo 22 (articolo 20 del disegno di legge, modificato) prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini

diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici. Il Capo VII è composto solo dall'articolo 23 (già articolo 21, modificato), che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione. Segnalo che durante l'esame in sede referente sono state soppresse – oltre le deleghe di cui già si è dato conto (autonomia scolastica, dirigenti scolastici, ITS, ausili digitali per la didattica) anche quelle concernenti la *governance* della scuola e gli organi collegiali. Inoltre, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare – a fronte della previsione del disegno di legge di includere il percorso abilitativo all'interno di quello universitario (con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale – è stato previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola: in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente. Altre modifiche intervenute durante l'esame in sede referente hanno riguardato la delega relativa agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. In particolare, è stato previsto che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue; che occorre rivedere i criteri di «inserimento nei ruoli per il sostegno didattico», al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno; che occorre garantire l'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola. Con riferimento alla delega relativa al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, è stato previsto che lo stesso sia riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali). Inoltre, è stato specificato che la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo. È stata, infine, introdotta una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della «creatività connessa alla sfera estetica». Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata (anziché della Conferenza Stato-regioni). Il Capo VIII, infine, è composto dagli articoli 24-27. Il nuovo articolo 24 (già articolo 22, modificato) prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola (in relazione all'adozione degli atti attuativi della legge) e delle Commissioni parlamentari (in relazione ai parametri per la determinazione dell'organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2015/2016). Dispone, inoltre, che le previsioni contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla legge sono inefficaci. Il nuovo articolo 25 (già articolo 23, non modificato) abroga alcune disposizioni vigenti incompatibili con le novità proposte. Il nuovo articolo 26 (già articolo 24, modificato) reca disposizioni finanziarie ed in particolare la copertura finanziaria del provvedimento. Il nuovo articolo 27 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dispone, inoltre, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Apprezzando l'impianto della predetta riforma, così come licenziata dalla VII Commissione, resto comunque in attesa delle vostre valutazioni, e dei contributi che vorranno apportare tutti i gruppi e il Governo: li ringrazio quindi tutti anticipatamente per l'impegno profuso sinora, e per le eventuali indicazioni che vorranno fornire, al fine di un eventuale ulteriore miglioramento del testo.

**MANUELA GHIZZONI.** Signora Presidente, signora Ministra, il provvedimento al nostro esame è vasto e complesso, come vasti e complessi sono i problemi della scuola italiana. Molti aspetti meriterebbero di essere analizzati e discussi in un tema così importante per il futuro del nostro Paese. Preferisco però concentrarmi, nel breve tempo a mia disposizione, su uno solo di questi – quello della formazione iniziale e dell'accesso alla professione – perché lo ritengo assolutamente cruciale. Non che non lo siano, ad esempio, l'autonomia esercitata nella responsabilità e sottoposta a valutazione, oppure le misure per contrastare il precariato o quelle che rendono un'esperienza di lavoro adeguato ad un ambiente educativo e formativo – tutti temi affrontati nel provvedimento, ma sono altresì convinta che non possa esserci una buona scuola senza buoni insegnanti. E tengo volutamente insieme la



formazione e il reclutamento perché tenere separate queste due fasi come è accaduto fino ad ora ha prodotto enormi problemi – basti pensare al precariato e alla discontinuità didattica – che stiamo tentando di aggredire anche con questo disegno di legge. Dicevo che non può esserci buona scuola senza buoni insegnanti. E per avere buoni insegnanti occorre formarli bene, reclutarli in base al merito e alle attitudini e poi sostenerli nel corso della loro vita professionale affinché aggiornino e perfezionino continuamente conoscenze, competenze e metodologie didattiche. E nel disegno di legge questi aspetti, per la scuola secondaria, sono finalmente oggetto di un intervento profondamente riformatore in senso evolutivo. Non esito a parlare di una «rivoluzione dolce», a proposito di una questione fondamentale su cui per decenni si è dibattuto senza esserne mai venuti veramente e definitivamente a capo, mentre oggi lo si fa con coraggio innovativo, grazie ad una delega al governo con precisi principi e criteri direttivi che ne delineano e chiariscono gli ambiziosi obiettivi. È passato molto tempo da quando l'immissione in ruolo dei professori avveniva mediante concorsi per esami e titoli, svolti periodicamente con grande regolarità. Per un intreccio di motivi che qui non mi è possibile ricordare perché ho poco tempo a disposizione ma che il legislatore non deve dimenticare se non vuole ripetere gli errori già commessi, quel sistema è stato progressivamente abbandonato per lasciare posto ad un'immissione in ruolo assai irregolare nel tempo, che ha creato una platea via via crescente di docenti precari. Di questi – tutti incolpevoli – a migliaia si sono dovuti s fibrare sull'accumulo annoso di punteggi per le graduatorie, altrettanti hanno potuto coprire una cattedra in virtù del solo titolo di laurea e quindi privi – almeno all'inizio della loro esperienza – di una minima formazione professionale, infine ad altre migliaia ancora è stato chiesto di affrontare il selettivo e costoso corso di abilitazione privo però di qualsiasi meccanismo di connessione con l'accesso al ruolo. Ed è abbastanza incredibile che l'ex ministro, responsabile di questo erroneo impianto, invece di chiedere scusa per la propria personale incapacità di previsione e per aver deliberatamente scelto di cancellare 85000 cattedre, oggi si limiti solo a chiedere con arroganza all'attuale governo di rimediare, sottraendosi alle proprie precise responsabilità. Voglio essere molto chiara: non può essere messa in dubbio l'esperienza professionale che si matura sul campo. Ma negli ultimi decenni, la scuola e gli stessi precari coinvolti hanno risentito pesantemente della mancanza di un vero e proprio sistema unitario e coordinato che legasse organicamente la formazione iniziale, l'assunzione in ruolo e la formazione in servizio. Anche le soluzioni di formazione iniziale più avanzate, come le SSIS e più recentemente il TFA, hanno scontato il fatto di essere slegate dalle procedure di assunzione, pertanto i loro frequentatori sono rimasti vittime di un transitorio continuamente cangiante e di regole e scadenze instabili: in vent'anni non si è mai creato un sistema organico, anzi si è finito col generare una situazione sempre più frammentata, del tutto inefficace rispetto al miglioramento della scuola. È invece profondamente nuovo e sistemico il modello che si intende introdurre, mossi dalla volontà non di rattoppare ma di riformare alla base e di innovare profondamente i meccanismi di formazione e di immissione in ruolo. Il principale obiettivo è la valorizzazione del ruolo culturale e sociale degli insegnanti fin dalla fase di esordio della professione docente, grazie ad una formazione iniziale approfondita di alto livello e ad una rapida assunzione per concorso delle persone più preparate e più interessate all'insegnamento. Un insegnante, infatti, è un intellettuale, uno studioso, un ricercatore, non un impiegato. Ecco perché la funzione docente va costruita fin dall'inizio, dagli studi universitari, unendo all'irrinunciabile accurata e profonda preparazione nella propria disciplina e alla maturazione di una specifica intelligenza critica anche una preparazione altrettanto accurata e aggiornata sulle discipline professionalizzanti: pedagogia, didattica, valutazione, competenze psicologiche e relazionali, innovazione digitale e sperimentazione. Solo se in possesso di tutti questi strumenti, da aggiornare continuamente, gli insegnanti saranno in grado di guidare gli studenti. Pag. 105 con consapevolezza e competenza nell'apprendimento e nella crescita culturale in un mondo in incessante turbolento cambiamento. Insegnanti più giovani, più preparati, più motivati: ecco la chiave di lettura più chiara. Abbiamo bisogno di insegnanti che non scelgano questa professione come ultima spiaggia, né che, per alcune discipline, vi dedichino spazi residui dei loro impegni professionali. Vogliamo dire basta ai lunghi e stressanti anni di precariato, agli inseguimenti di punteggi per risalire sterminate graduatorie, a formazioni patchwork tra una supplenza e l'altra: si arriva spesso all'agognato ruolo svuotati di energie, speranze, progetti. Non è giusto per una professione tra le più importanti e strategiche, che deve essere assolutamente rivalutata perché è in gioco il futuro della nostra società. In dettaglio, il nuovo sistema di formazione iniziale e assunzione degli insegnanti prevede che si consegua innanzitutto una laurea magistrale o un diploma accademico e che si maturino almeno 36 crediti formativi nel campo delle discipline antropo-psico-pedagogiche all'interno del corso di laurea magistrale come crediti curricolari o liberi, oppure, come crediti aggiuntivi. In possesso di questi titoli di studio gli interessati affronteranno direttamente gli esami – basati sia sulle competenze disciplinari, sia su quelle psico-pedagogiche e trasversali – del concorso nazionale di assunzione con contratto triennale, retribuito. di formazione e apprendistato professionale. I vincitori saranno assegnati ad una scuola o ad una rete di scuole perché i posti messi a bando saranno, in questo modello, conteggiati realmente al fabbisogno futuro delle scuole. Nel triennio di contratto completeranno la loro formazione pedagogica e didattico-disciplinare e si misureranno in un serio tirocinio professionale, senza le frettolosità odierne e comunque con le spalle coperte da una retribuzione e dalle connesse prestazioni previdenziali e assicurative, come pure dagli ammortizzatori sociali previsti per questo tipo di contratti a tempo determinato. La parte

formativa consisterà in un corso di specializzazione universitaria di durata annuale, mentre i restanti due anni del contratto saranno appunto destinati ai tirocini e alla graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti. Al termine del triennio, sulla base del conseguimento del diploma di specializzazione e di una valutazione positiva del lavoro svolto, il contratto sarà trasformato nella immissione in ruolo. Una tale procedura può risultare efficace non solo per formare un buon insegnante a tutto tondo ma anche per attrarre alla professione docente persone giovani, brillanti, motivate, appassionate, cioè persone di cui la scuola ha disperato bisogno per crescere continuamente e divenire luogo di fermento culturale e di crescita civile per le nuove generazioni. Sarebbe comunque sciocco nascondersi i problemi sottesi a questo schema, come a qualunque altro, e infatti il testo di delega cerca di affrontarli con chiarezza. Innanzitutto la legge punta a coordinare e bilanciare le esigenze, talora contrastanti, dei principali attori in questo campo, vale a dire il mondo dell'università, sia sul versante dei contenuti disciplinari che su quello dei contenuti psico-pedagogici, e il mondo della scuola. Lo fa responsabilizzandoli in collaborazione tra loro per la realizzazione e la valutazione della fase triennale post-concorso. A questo proposito è previsto che, accanto al riordino delle classi concorsuali di insegnamento atteso da molti anni, si svolga anche, ove necessario, un parziale riordino dei curricula delle lauree magistrali, in particolare di quelle connesse a discipline tipiche dell'insegnamento secondario, in modo da favorire un'opportuna coerenza tra i curricula universitari e le prove concorsuali di accesso al ruolo docente nella scuola. Inoltre, il nuovo schema è perfettamente accoppiato con quell'organico funzionale o dell'autonomia che era atteso da molti anni e che è stato introdotto da un altro articolo del disegno di legge. Anzi, ne potenzia significato ed effetti perché, sostituendo gradualmente e definitivamente il sistema precedente, cancella ogni forma di precariato e di abilitazione: si starà nella scuola italiana esclusivamente per concorso, anche per sostituire insegnanti temporaneamente assenti. Non ci saranno più costosi corsi abilitanti a carico degli aspiranti ma privi di concrete prospettive di ingresso nella scuola. Non ci saranno più precari, mentre si potranno misurare e mettere realmente alla prova sul campo capacità e attitudini degli aspiranti docenti nei primi esordi della carriera. A università e scuole sarà affidata la responsabilità di valutare se l'aspirante docente è (e sarà) un bravo insegnante, confermandolo nel ruolo prima dei 30 anni, dopo aver investito sulla sua motivazione, sul suo talento. Scelte appunto coraggiose e innovative, come dicevo all'inizio. Scelte difficili, certo, soprattutto per la gestione della fase transitoria che, nella scuola, rappresenta sempre il punto più controverso. La delega non manca quindi di prevedere una disciplina transitoria tra gli attuali percorsi formativi e abilitanti e il nuovo modello di formazione e reclutamento, disciplina che deve consentire di valutare pienamente ai fini dell'assunzione, con opportune misure di accompagnamento, la competenza e la professionalità maturate da coloro che hanno conseguito già l'abilitazione. La forma della delega permetterà di verificare e affinare strada facendo i dettagli ma, con principi e criteri direttivi enunciati in modo molto netto, il Parlamento offre al Governo una guida sicura per stendere i decreti applicativi e per svolgere immediatamente nella scuola quell'opera di precisazione e condivisione degli obiettivi senza la quale nessuna riforma è in grado di attecchire e dare frutti. Riformare non può far sempre rima con tagliare e punire. Stavolta fa rima con investire e premiare. Il modello non sarebbe però completo senza un forte impegno nella formazione continua e nell'aggiornamento professionale degli insegnanti in servizio, che è infatti presente nel testo in modo collegato con il resto. Infatti la formazione in servizio è destinata non solo a integrare e migliorare continuamente le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, elemento indispensabile e connaturato alla loro professionalità, ma anche a renderla più flessibile a beneficio dell'organizzazione scolastica mediante il possibile ampliamento, dopo adeguata specifica formazione, delle discipline che ciascun docente può insegnare, valorizzando così capacità, interesse e impegno culturale dei migliori insegnanti. Non dovrebbe inoltre essere dimenticato che i migliori insegnanti sono anche dei veri ricercatori nel loro campo. La loro capacità di produrre nuova conoscenza nelle discipline professate e nella loro didattica non va sottovalutata e andrebbe anzi riconosciuta proprio nella fase della formazione in servizio e della valutazione professionale. C'è forse un unico modo per riassumere concisamente il significato profondo dell'intervento legislativo che ho fin qui illustrato e discusso. Ed è un modo confortante dopo tanti interventi di segno contrario: lo Stato investe di nuovo nei suoi insegnanti come parte cruciale della ripresa degli investimenti nella scuola. Li retribuisce anche nella fase iniziale di formazione e apprendistato dopo una selezione per concorso e mette loro a disposizione occasioni e risorse per lo sviluppo continuo della loro professionalità. È proprio una rivoluzione dolce su cui l'Italia e la scuola italiana intendono scommettere.

**ANNA ASCANI.** Questa XVII legislatura, che piaccia o no, passerà alla storia come quella che più di tutte ha avuto al centro il tema della scuola, nonostante qualcuno oggi, ci sia venuto a parlare di procedure parlamentari perché, non essendo stato in Commissione non sa cosa è accaduto in Commissione, tra maggioranza e opposizione, noi li abbiamo parlato di scuola. E abbiamo parlato di scuola perché non serve l'ennesima riforma, ma serve investire di più, investire meglio, migliorare la qualità dell'apprendimento. Cosa c'è dentro questo disegno di legge? Perché noi lo difendiamo? Non per difendere qualcuno, ma per difendere quello che c'è dentro. Prima di tutto ci sono le competenze dei ragazzi.

Non più ore di una materia, non meno ore di un'altra, ma il sapere, il saper fare, il saper essere, quello che è la nostra scuola, perché una scuola non riempie secchi, ma accende fuochi. Una scuola non è il luogo dove si imparano le nozioni, è il luogo dove si apprende tutto questo. Per questo, all'articolo 2 di quel disegno di legge – che qualcuno probabilmente non ha letto –, si insiste sulle competenze linguistiche, sul digitale, sull'arte, la musica e l'educazione motoria. Si insiste sulle debolezze del sistema italiano registrate dall'OCSE Pisa, cioè sulle competenze matematiche e di italiano. Si insiste, al nuovo articolo 6, su un sistema duale. Mi scusi, intendevo all'articolo 4. Quindi, prima di tutto, le competenze dei ragazzi. Poi l'autonomia. L'autonomia è una cosa seria, non può essere liquidata così, come l'hanno liquidata i nostri colleghi. Non è arbitrio l'autonomia scolastica: è responsabilità. Ed è per questo che il dirigente scolastico, che fin qui purtroppo è stato un passacarte, adesso invece viene ad avere un ruolo, un ruolo per cui poi sarà valutato. Questo è un pezzo del lavoro della Commissione che, se i nostri colleghi fossero stati lì, avrebbero forse potuto conoscere un po' meglio. La scuola non è più centrata sulle esigenze del MIUR: la scuola è centrata sulle esigenze dei ragazzi. Le disuguaglianze che oggi ci sono – perché la scuola di serie A e di serie B esiste oggi, non è un qualcosa che esisterà in futuro – dipendono da un centralismo sbagliato, dal centralismo delle circolari ministeriali, che noi con questo disegno di legge vogliamo superare. Competenze, autonomia: come realizziamo tutto ciò? Mettendo nella scuola tutti i docenti di cui la scuola ha bisogno, cominciando da chi ne ha il requisito di diritto, perché chi sta nelle graduatorie ad esaurimento ha un titolo che è equiparato ai vincitori di concorso. Poi bandiamo un concorso, cioè permettiamo a tutti coloro che hanno un'abilitazione e che in questi anni hanno reso possibile il servizio scolastico di entrare finalmente in ruolo. E poi normalizziamo il modo in cui si entra a scuola: un nuovo modo per formare gli insegnanti e per dargli l'accesso al ruolo, da una corsa ad ostacoli ad un percorso che finalmente diventa gratificante. C'è chi ha usato negli anni passati la scuola come un bancomat. I tagli di 8 miliardi del Governo Gelmini-Tremonti-Berlusconi ce li ricordiamo molto bene. Noi invertiamo una tendenza perché pensiamo che la scuola sia il motore di questo Paese e che gli insegnanti siano la forza di questo Paese, nel momento in cui riconoscono questa responsabilità di mettere in moto il sistema Paese. Per questo in questo disegno di legge c'è un investimento sulla loro formazione. Sulla formazione strutturale ci sono 40 milioni, sulla formazione personale ce ne sono altri 200 e ce ne sono poi altri che riguardano una carta del docente, che serve anche a riconoscere loro il valore sociale, che per troppo tempo gli è stato sottratto. Quindi la valorizzazione del merito, da un lato, perché lavorare bene e lavorare male non è la stessa cosa da nessuna parte e non può esserlo neanche a scuola. Dall'altro lato, invece, un riconoscimento che si dà a tutti, in quanto, appunto, parte di questo grande motore del Paese che è la scuola. Pensiamo di avere risolto tutto? No, pensiamo che questo fosse un intervento assolutamente necessario, pensiamo che fosse necessario invertire una tendenza, fare un investimento serio, che è chiaro, è scritto in legge di stabilità, è scritto nella norma finanziaria. È impossibile negare che noi stiamo mettendo risorse nel sistema scolastico, anche se qualcuno oggi ancora tenta di negarlo. Allora io concludo questa carrellata sulla scuola, chiedendo ai colleghi di restare al merito della scuola, perché è di questo che si deve parlare. È questo il merito che abbiamo avuto: riportarlo al centro del dibattito. Cito un proverbio cinese che dice: se vuoi fare un investimento per un mese o per un anno, pianta del riso; se vuoi farlo per venti anni, pianta un albero; se vuoi fare un investimento che duri un secolo, insegna qualcosa ad un uomo. Noi in questo tentativo di rimettere mano, di normalizzare, di investire sulla scuola, stiamo investendo sull'Italia che verrà e sentiamo tutta la responsabilità di questo nostro intervento. Ci vuole coraggio a farlo e lo sappiamo. Ci vuole coraggio, ma noi quel coraggio, il coraggio di essere realmente riformatori fino in fondo, anche quando si tratta di spiegare, anche quando si fa fatica a spiegare, lo sentiamo, lo abbiamo e non rinunceremo ad arrivare fino in fondo con il miglior testo possibile. Infatti questa Commissione ha avuto la funzione di migliorare un testo che di sicuro, di sicuro, esce diverso e esce migliore da quest'Aula.

**LAURA COCCIA.** Grazie, Presidente. Signora Ministro, qualche tempo fa sul giornale *la Repubblica* è apparsa la lettera di una madre che raccontava di suo figlio che non era stato accolto in un liceo artistico, perché avendo una tetraparesi spastica, non sarebbe stato in grado di fare un naso di argilla perfetto, esattamente come avrebbero potuto fare i suoi compagni di classe. Ecco, una delle cose importanti che sono all'interno di questo disegno di legge è la delega sul sostegno. Una delega che è stato fortemente incanalata dagli emendamenti e che sarà volta ad individuare le abilità residue dei ragazzi con disabilità ovvero non sarà più importante se quel ragazzo sarà in grado di fare un naso di argilla perfetto, l'importante è che lo sappia fare a suo modo ed impari a trovare la sua strada per migliorarsi e per arrivare ai suoi livelli di apprendimento migliori, affinché il livello di alfabetizzazione dei giovani disabili possa crescere ancora e sempre di più. Da questo punto di vista, sarà sempre più importante il ruolo degli insegnanti di sostegno. Una figura a cui la nostra legislazione, già avanzatissima a livello mondiale attribuisce il compito fondamentale di creare, all'interno della comunità educante che è la classe, una sorta di collante, di persona che ha la capacità di aiutare e di indirizzare anche gli insegnanti di ruolo a costruire quello che è il percorso più indicato, non solo per il singolo alunno, ma per l'intera collettività scolastica. Ed è per questo che si introduce, anche grazie a un mio emendamento, un criterio un pochino più rigido: diventerà insegnante di sostegno solamente colui o

colei che ha fatto, ha scelto, il percorso di specializzazione sul sostegno, e che potrà e dovrà concludere un ciclo di studi insieme alla classe con l'alunno con disabilità che gli verrà affidato. Su questo punto c'è stata un po' di polemica, perché è stato percepito come se fosse un vincolo imposto e calato dall'alto agli insegnanti di sostegno. Credo che una persona che ha scelto di fare la specializzazione per il sostegno e, quindi, ha scelto liberamente un percorso, non voglia lasciare questo percorso a metà, ma voglia continuare a costruire, insieme a quella classe, un percorso di inclusione, che, appunto, valga per tutta la classe, per tutta la comunità. Quindi nessun vincolo: semplicemente la possibilità di dare ad un percorso che si intraprende un inizio e una fine, nel rispetto di quelli che sono gli equilibri anche degli studenti con disabilità. Infatti uno studente con disabilità, che a un certo punto si vede interrompere il rapporto con gli insegnanti curricolari e con l'insegnante di sostegno, perde uno dei punti di riferimento essenziali. Allora è importante e fondamentale che vi sia questo ruolo e questa figura costante nel processo di crescita. Voglio ricordare che la scuola è il primo luogo e la prima comunità dove il bambino con disabilità arriva. Infatti, quando un bambino con disabilità nasce, tutti i sogni, che i genitori si sono costruiti nei nove mesi di gravidanza, improvvisamente crollano, perché si pensa inizialmente che non potrà mai diventare avvocato, architetto o ingegnere. E invece no ! Noi, la scuola e anche le leggi che facciamo qui dentro, dovremmo dare la possibilità ai genitori, agli alunni con disabilità e agli insegnanti, di continuare a sognare e a credere nei sogni. È importante farlo, proprio partendo da ciò che i bambini e i ragazzi con disabilità sanno fare. Infatti non c'è nessuno che non sa fare niente. Dobbiamo puntare su quello che i nostri ragazzi sanno fare e dargli valore. È per questo che sono fondamentali le rivoluzioni che stiamo apportando con l'inserimento delle nuove materie nella scuola primaria. Penso ad esempio all'inserimento della musica e dell'arte, ovvero l'espressività, l'espressione, la possibilità di comunicare attraverso mezzi non convenzionali, non attraverso la parola, non attraverso la scrittura, ma attraverso l'arte e la musica, quindi dando a tutti la possibilità di comunicare secondo le proprie di possibilità. Poi una rivoluzione che il nostro Paese attendeva da più di quarant'anni è l'introduzione del laureato in scienze motorie nella scuola primaria. Una vera e propria rivoluzione, che io ed altri colleghi avevamo proposto. Una semplice proposta di legge, che poi avevo portato in giro per l'Italia, ha raccolto più di 4 mila firme e l'adesione ovviamente delle facoltà di scienze motorie. È una rivoluzione importante, perché un laureato in scienze motorie, una persona che ha studiato, saprà dare a tutte le classi e ai nostri bambini la capacità di sapersi muovere e di apprendere dei movimenti corretti, non per diventare campioni, ma per diventare sé stessi e cittadini consapevoli.

**UMBERTO D'OTTAVIO.** Grazie, Presidente. So che ho solo sei minuti e, così come hanno fatto i miei colleghi, stiamo cercando e cercherò rapidamente anche io di dare a questa discussione il senso che deve avere, cioè riportare ad un rilievo positivo il provvedimento di cui stiamo parlando, sapendo che ovviamente ci siamo presi una responsabilità e, cioè, che stiamo accettando una sfida complicata, che è quella di cambiare la scuola. Perché è complicata ? Perché il mondo della scuola è un mondo molto complesso. Infatti, io vorrei partire da una questione molto piccola per qualcuno, ma per me molto importante. Sono molto contento, per esempio, che la Commissione abbia approvato di inserire all'articolo 3, sulla questione che riguarda il piano dell'offerta formativa, un capoverso che parla anche dell'educazione degli adulti. Noi in Italia abbiamo, purtroppo, il più basso numero di adulti in formazione e c'è un grandissimo analfabetismo di ritorno. Questo provvedimento dice che entro 60 giorni il Ministero dovrà mettere mano al regolamento che regola, appunto, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, affidando ed integrando possibilmente tutte le loro competenze, perché il tema dell'istruzione degli adulti è un tema che riguarda adesso migliaia e migliaia di cittadini in formazione e che per un Paese come il nostro diventerà – e lo deve diventare – un tema di grande importanza, perché crediamo davvero nella formazione permanente e continua. L'altro argomento che vorrei affrontare è un argomento per il quale mi permetto di partire, anche qui, rapidamente da un aneddoto, diciamo così: sapete come e chi decide il nome di una scuola ? C'è una concertazione enorme intorno alla decisione di intitolare una scuola. Interviene il comune, interviene il Ministero, interviene la prefettura, decide il collegio dei docenti. E poi noi abbiamo delle scuole che si intitolano a Gramsci, Rodari, Calvino, Marie Curie. Sapete, per esempio, che abbiamo dieci scuole dedicate ad Enzo Ferrari e soltanto due dedicate a Cavour ? Io ho sempre pensato che intitolare una scuola ad un grande della cultura o della scienza fosse molto più che dedicare loro una statua e, se potessimo adesso vedere magari qualche *slide* di queste scuole, molto spesso vedremmo che alcune di queste all'esterno hanno ponteggi di sicurezza o aule chiuse per inagibilità. Ovvio abbiamo anche delle situazioni di scuole perfette, dove tutto funziona. Oggi, però, i comuni e le province e, purtroppo, anche le nuove città metropolitane ci dicono che non ce la fanno più a fare la manutenzione delle scuole. Ecco perché io sono molto contento che quello che è diventato l'articolo 21 di questo provvedimento dice una cosa molto chiara: lo Stato ritorna a farsi carico

dell'edilizia scolastica, innanzitutto rilanciando l'osservatorio, completando il percorso per l'anagrafe dell'edilizia scolastica, dando un ruolo all'unità di missione di fare un programma nazionale di intervento. Guardate, noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di un programma nazionale di intervento sull'edilizia scolastica. Sono molto contento che in Commissione sia passato l'emendamento che consente di ampliare l'osservatorio alla partecipazione di associazioni che staranno con il fiato sul collo anche alla signora Ministro, ma anche a noi Parlamento. Cittadinanzattiva, Legambiente ci ricorderanno sempre le cose che dobbiamo fare. Io credo che da questo punto di vista sia importante l'idea di istituire una giornata nazionale per la sicurezza delle scuole, non fatta, come dire, come una cosa qualunque, ma anche perché i primi ad essere consapevoli della sicurezza devono essere innanzitutto gli utenti. Io ribadisco che le scuole insicure vanno chiuse, ecco perché è importante quell'articolo che parla delle indagini diagnostiche. Noi abbiamo fatto una campagna di rilevazione dello stato dell'edilizia scolastica facendo dei controlli visivi, invece con questo provvedimento stanziamo 40 milioni di euro per poter fare indagini vere e proprie e conoscere lo stato di sicurezza dei nostri 42 mila edifici. C'è poi un articolo molto importante che è quello delle scuole nuove. Qui c'è anche una sfida da lanciare alle nostre categorie professionali, ai nostri ingegneri e architetti; c'è bisogno che si lancino anche nello studiare soluzioni tecniche nuove. Lo *school bonus*: questa cosa forse nessuno l'ha letta, ma qui si parla di sostenere la manutenzione degli edifici. Io devo dire che negli altri Paesi l'idea che qualche mecenate restituisca un po' della ricchezza nel valorizzare il patrimonio edilizio non è una cosa strana. Solo da noi sembra una cosa strana, facciamola questa cosa, speriamo di avere tanti che contribuiscano, magari come se sostenessero un monumento, a sostenere la propria scuola. Concludo, Presidente. La scuola dell'autonomia è di un'autonomia incompiuta. Noi vogliamo rovesciare l'impostazione: non è lo studente che si adatta alla scuola. Questa è la vecchia concezione autoritaria di istituzione. Noi abbiamo bisogno di una scuola che si adatta allo studente, che lo accoglie, lo fa crescere e lo rende un cittadino autonomo e capace.

**SIMONA FLAVIA MALPEZZI.** Grazie, Presidente, buongiorno, signora Ministra. In questa mattina abbiamo sentito tante parole ricorrenti: una tra tutte, quella dell'autonomia. Finalmente, con questo disegno di legge, riusciamo a realizzare qualcosa che era un sogno dei Governi di centrosinistra: l'autonomia scolastica. Infatti, per fare autonomia, non bastano le norme. Le norme le abbiamo viste, ci sono di già. Ci vogliono le risorse: ci vogliono risorse materiali, noi le mettiamo, e ci vogliono risorse umane, e noi mettiamo anche quelle. Le mettiamo perché, all'interno di questo disegno di legge, in quello che è stato, forse, uno degli articoli più controversi e discussi, l'articolo 8, che adesso si è trasformato, con tutte le modifiche, in articolo 10, abbiamo presentato ed emendato il cosiddetto piano assunzionale. Infatti, per dare gambe all'autonomia, ci vogliono risorse e ci vogliono risorse umane. Bisogna trasformare la scuola in qualcosa di stabile, bisogna garantire ai nostri ragazzi la continuità didattica, e questo processo lo si attua solo attraverso le assunzioni. Ora, assumere chi? In Italia ci troviamo con tre tipologie di cosiddette graduatorie, tre fasce: le cosiddette graduatorie ad esaurimento, la seconda fascia e la terza fascia. Ogni fascia è diversa, non per bravura e preparazione degli insegnanti, ma per il titolo che questi insegnanti hanno. In Italia si entra di ruolo nella pubblica amministrazione per concorso: lo dice un articolo della Costituzione, l'articolo 97, che recita che negli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si entra mediante concorso, salvo i casi previsti della legge. Noi queste persone ce le abbiamo lì, le abbiamo nelle graduatorie ad esaurimento, non le abbiamo scelte. Ci sono: hanno superato un concorso o ci sono stati casi, previsti dalla legge, che hanno consentito a queste persone di entrare in queste graduatorie. Non abbiamo fatto una scelta. Perché dico questo? Perché, nella grandissima campagna di ascolto, che è partita dal mese di settembre, oltre al lavoro fatto dal Ministero, vi è stato tutto un lavoro del Partito Democratico di ascolto sui territori e di incontro proprio dei precari di quella seconda fascia e terza fascia che non erano previsti, e non sono previsti, in maniera così diretta, nel piano assunzionale. Con queste persone si è creato un rapporto, abbiamo tenuto i contatti, sappiamo quali sono le loro necessità e sappiamo anche che, per anni, loro hanno sostenuto la scuola. L'hanno sostenuta perché i Governi che si sono succeduti hanno distrutto quel piano che avevamo fatto partire nel 2006, quando avevamo detto «graduatorie ad esaurimento che devono essere chiuse e poi si va avanti, solo ed esclusivamente, con i concorsi». Concorsi che non sono stati fatti e che hanno creato questa continua stratificazione. C'erano – certo – i corsi abilitanti, il cosiddetto TFA, il tirocinio formativo attivo, qualificante. Le persone che l'hanno fatto, hanno superato degli esami, ma – ahimè – lo diceva il bando stesso che non attribuivano titolo concorsuale. Questo lo dobbiamo dire chiaramente, perché la norma non è norma solo quando ci serve, è norma sempre e chi ha affrontato i TFA, superando delle prove assolutamente selettive, indubbiamente selettive, non aveva, però, un titolo di valore concorsuale. Il Partito Democratico aveva cercato anche di intervenire nella scorsa legislatura a sostegno di altri docenti, di quelli che, sempre per mancanza dello Stato, avevano prestato il loro servizio per anni senza poter fare i concorsi. Avevamo dato loro la possibilità di fare i percorsi abilitanti speciali, perché anche l'anzianità di servizio è un

valore, non l'unico rispetto alla qualità, ma è un valore. L'esperienza si fa anche attraverso la pratica e noi abbiamo insegnanti validissimi che hanno superato i percorsi speciali, i cosiddetti PAS. Noi abbiamo gli insegnanti abilitati che magari – non esprimo un giudizio, ma dico: magari – sono migliori di quelli che ci sono nelle graduatorie ad esaurimento o viceversa – ripeto, non è questa la questione – ma i titoli che hanno sono diversi. Noi non potevamo fare altrimenti, il DDL lo dice chiaramente: si assumono quelli che noi possiamo assumere e sono quelli che si trovano nelle graduatorie ad esaurimento, per gli altri viene previsto il concorso, riconoscendo a loro i titoli, riconoscendo il percorso che hanno fatto e dicendo, una volta per tutte, che i concorsi verranno fatti solo per abilitati. Quindi, l'abilitazione è il primo *step* che consentirà, poi, tutto quel percorso che permetterà, finalmente, l'immissione in ruolo. Non ricordiamo solo i più di 100 mila che noi andremo ad assumere con questo DDL dal 1° settembre, quindi con l'inizio del prossimo anno scolastico, ma andiamo anche a ribadire che ce ne sono altri 60 mila che verranno assunti attraverso concorso, nei prossimi anni. Non è poco, non stiamo scherzando con i numeri. I numeri che avevamo all'interno del primo testo della buona scuola, di quelle graduatorie, non consideravano ancora le sovrapposizioni tra le diverse classi di concorso; quando abbiamo avuto la possibilità di guardare attentamente, e nei dettagli, quelli sono i numeri che sono emersi. Sono emersi dei numeri che ci dicono di cosa la scuola ha bisogno, e non sono emersi semplicemente per la sentenza della Corte europea, perché le sentenze, oltre che accolte, vanno lette, e la sentenza penalizza l'Italia per aver reiterato dei contratti su posti vacanti e disponibili, significa più di 4000 mila docenti tutta Italia; vacanti e disponibili. Noi ne assumiamo 100 mila, non stiamo correndo incontro alla sentenza, stiamo facendo un gesto che ci consentirà, finalmente, di trasformare quelle che per noi, sulla carta, erano questioni fondamentali, come l'autonomia, dal prossimo settembre, in una realtà.

**ROBERTO RAMPI.** Signor Presidente, signora Ministro, signori colleghi, quando parliamo di scuola, parliamo di uno dei nuclei essenziali di una democrazia, perché la conquista della scuola è il primo tassello della conquista della democrazia. L'utopia della democrazia è questa: pensare che i cittadini possano scegliere. Per scegliere devono avere gli strumenti culturali per farlo. Allora io rivendico il diritto di crederci. Lo dico a tutti i colleghi di tutti i gruppi. Credo che il Partito Democratico, che è un grande partito plurale, che contiene tante idee diverse e tante persone e tante culture, abbia investito da anni, come idea centrale, su questo pensiero di democrazia. Ha lavorato per mesi a questo progetto. È stato citato quasi da tutti in Aula addirittura un documento, andando a vedere le differenze, se i conti tornavano, se non tornavano. Questo, però, vuol dire che quel progetto esiste, è circolato, è stato discusso non solo in rete, come ha detto qualcuno, anche se non rifugiamo dalla rete. Fa anche un po' paradossale sentire qualcuno che dice che le consultazioni in rete sarebbero qualche cosa di falso, perché, insomma, sono gli stessi che poi lo fanno un po' su tutto, ma non fa niente. È stato discusso nelle classi, è stato discusso nelle scuole, è stato discusso nei circoli, è stato discusso nelle assemblee pubbliche, in continui confronti dallo scorso autunno. E questa discussione è andata avanti in queste ore, con tutti gli strumenti. Molti di noi sono stati nella scuola l'ultima volta nella breve pausa di questa settimana, perché poi siamo stati qui a lavorare in Commissione anche negli ultimi due fine settimana. Perché dico questo, collega? Perché nel merito sono già entrati diversi colleghi del Partito Democratico, cinque ne sono intervenuti oggi, molti ne sono intervenuti in Commissione, molti interverranno nei prossimi giorni: sono donne e uomini che nella scuola hanno giocato tutta la loro vita, come insegnanti, come studenti, come rappresentanti degli studenti, come amministratori locali, come assessori, come madri e padri e come studenti in un certo tempo. E ci credono e credono di star facendo il bene della scuola. Noi possiamo anche sbagliare su questo, però abbiamo il diritto di crederci, abbiamo il diritto di provarci. Rispetto alle manifestazioni di questi giorni, noi le guardiamo non solo con rispetto, non solo senza paura, ma anche con una certa ammirazione. È stato detto che gli insegnanti non cedono e difendono la libertà. Io credo che sia così, io so che in quelle piazze c'erano tanti insegnanti che condividono parte di questa riforma, tanti che non ne condividono nulla, altri hanno deciso questa volta, magari per la prima volta, di non scioperare. Noi non crediamo che quegli insegnanti verranno messi in difficoltà se viene chiarito o specificato un potere, una responsabilità di un preside, non lo crediamo. Noi non vediamo sceriffi in giro, gli sceriffi piacciono ad altri, non vediamo podestà in giro. Noi vediamo autonomia e responsabilità e persone che finalmente potranno fare la loro parte e rispondere delle scelte che fanno. Questo è il modello a cui crediamo noi. E non vediamo l'ingresso dei privati nella scuola, i famigerati privati. Io vedo un nonno che regala una LIM, come lo ha già fatto oggi, e può detrarre dalle tasse questo investimento che decide di fare. E vedo anche un'impresa che lo può fare e non vedo che questo succederà solo al nord e non vedo che questo succederà solo nelle zone più ricche. Ma anche su questo posso sbagliare. Ma dobbiamo parlarci con rispetto in questo. Ho ascoltato tanti colleghi, li ho ascoltati tutti. Si parla molto

di ascolto in queste ore, ecco qualche volta l'ascolto dovrebbe anche essere l'ascolto degli altri, non sempre l'ascolto solo dell'eco della propria voce, perché tanti qui dentro hanno parlato di ascolto e sono usciti e non hanno ascoltato nessun altro. Questo diciamo, Presidente. Ma fa nulla. Noi vogliamo avanti ad ascoltare, ma vogliamo anche assumerci la responsabilità di decidere e magari di correggere e magari di sbagliare. Sarebbe una sciagura fermarsi. Ho sentito che i tempi sono brevi. Io non credo che siano brevi. Noi, appunto, politicamente stiamo discutendo da questo autunno, ma sono settimane che stiamo discutendo in quest'Aula. Abbiamo scelto un disegno di legge che ha permesso di intervenire su tanti elementi, anche aggiungendo molti aspetti, perché non è un decreto-legge quello che abbiamo utilizzato. Qualcuno ha evocato il decreto-legge, il decreto-legge aveva un limite da questo punto di visto. Molti hanno detto che sarebbe arrivata la censura, che sarebbe arrivata la tagliola, con tutte queste immagini che si evocano. Non è così. Certo, ci siamo dati dei tempi, perché la democrazia è anche darsi dei tempi, dei tempi per discutere, dei tempi per confrontarsi, dei tempi per comprendere che si hanno idee diverse e dei tempi per decidere che una di queste idee, magari non una sola, prevale. Perché dico non una sola? Perché in questo disegno di legge ci sono molte idee del Partito Democratico, ce ne sono molte, ma ce ne sono molte diverse, ce ne sono molte diverse in questa maggioranza, che è una maggioranza composita, fatta da Scelta Civica, fatta da Area Popolare, cioè da realtà che hanno sostenuto idee diverse nella scorsa campagna elettorale. E poi ce ne sono altre che sono state accolte, lo hanno riconosciuto alcuni colleghi in questo dibattito. Molti emendamenti in Commissione sono stati accolti. Questo testo è molto cambiato, è molto cambiato, ma non è stato stravolto. Sarebbe grave in democrazia se un testo che entra nel Parlamento come un progetto venisse stravolto. Sarebbe grave in democrazia se un testo entra blindato e non viene più corretto. Questo è quello che è successo in occasione di questo provvedimento. Vede – e vado a concludere su questo –, io credo che gli studenti che noi abbiamo ascoltato in questi giorni ci hanno rappresentato alcuni temi. Se li si va a vedere uno a uno, questi temi che ci hanno rappresentato, molti sono contenuti in questo disegno di legge; altri sono stimoli per il futuro, ad esempio intervenire di più sul diritto allo studio e, ad esempio, intervenire di più sulla dispersione scolastica. Sono impegni che ci prendiamo. C'è il tema della scuola dell'infanzia e del «Progetto 0-6», un altro impegno che ci prendiamo. C'è anche un grande tema, una vertenza sindacale di natura salariale. C'è una vertenza giusta e importante, ma che non attiene a questo provvedimento. È un'altra questione. Allora, se noi mettiamo tutte queste vicende sul tavolo, noi diciamo che finalmente si è tornati ad investire sulla scuola; che finalmente c'è una scommessa sull'autonomia; che finalmente crediamo di giocare la nostra partita per il futuro. Siamo pronti davvero ad ascoltare e ad ascoltarci e non finisce qui, non finisce domani, non finisce mercoledì quando si voterà in Aula e non finisce neanche quando si voterà in Senato e quando ci saranno i decreti attuativi, ma è un lungo percorso che abbiamo davanti perché questa è davvero una sfida che riguarda le generazioni future e la nostra idea di democrazia.

**CAMILLA SGAMBATO.** Signor Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame di quest'Aula rappresenta sicuramente una delle riforme più importanti che questo Parlamento sta affrontando, una sfida complicata accolta da critiche anche aspre, comprensibili forse, perché il mondo della scuola ha subito nel corso degli anni troppe riforme devastanti. Ma stavolta è diverso: se affrontiamo la discussione nel merito, senza pregiudizi e senza paura di cambiare, ci accorgiamo che oggi nel progetto vi è l'autonomia, così come definita dalla legge Berlinguer e che, per una serie di ragioni, si era incagliata nelle secche della burocrazia, vi è l'apertura delle scuole al territorio, vi è l'apprendimento per competenze, vi è la centralità dello studente, che evidenzia il pensiero lungo che vi è nella riforma, ma vi sono, soprattutto, tante risorse – quattro miliardi solo per l'edilizia scolastica – sia economiche che umane, con un piano assunzionale mai visto negli ultimi anni, nei quali si sono visti sempre e solo tagli. In queste settimane, con il costante contributo in Commissione del Partito Democratico, il testo è stato senz'altro migliorato, pur nel rispetto dell'impianto originario, che rimodula la scuola sulle esigenze di una democrazia complessa. Abbiamo lavorato giorni e giorni, noi, per ore, nell'assenza e nel silenzio incomprensibile dei deputati del Movimento 5 Stelle, che si sono sottratti al confronto. Abbiamo lavorato per settimane per portare in Aula una riforma che fosse condivisa, che recepisce le istanze provenienti dal mondo della scuola, dagli insegnanti, dai dirigenti scolastici, dalle famiglie e dagli studenti. Quello che è venuto fuori è decisamente un progetto innovativo, coraggioso, in grado di offrire al nostro Paese la scuola di cui ha bisogno. E velocemente, perché già è stato detto tutto questa mattina dai colleghi che mi hanno proceduto, sulle novità più importanti, frutto del lavoro della Commissione. Il piano triennale dell'offerta

formativa: rispetto alla prima versione, è stata introdotta una procedura secondo la quale il dirigente formula gli indirizzi, ma è il collegio dei docenti che lo elabora ed è il consiglio di istituto, dove siedono insieme studenti, famiglie e docenti, che lo approva. È, quindi, valorizzata la collegialità, in cui noi crediamo fermamente e che il mondo della scuola ci chiedeva. L'alternanza scuola-lavoro: non dico nulla su questo, perché è gi stato detto, tranne il fatto – è la novità che noi abbiamo introdotto – che anche i musei e gli istituti pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali potranno ospitare l'alternanza. Anche in questo modo siamo riusciti, quindi, a coniugare l'esigenza di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro con quella dell'educazione all'arte e alla bellezza. Per la didattica innovativa, la Commissione ha previsto che in ogni istituzione scolastica si individuano, e non semplicemente si possono individuare, docenti che coordinano le attività del Piano nazionale scuola digitale. Questo significa che la didattica innovativa sarà coordinata da docenti formati *ad hoc* e capaci di fungere da riferimento per i colleghi sugli obiettivi del Piano. Gli ambiti territoriali, che tanto spaventano i docenti: vi sono docenti neoassunti con contratto a tempo indeterminato. È grave che l'onorevole Gallo non conosca il testo. Saranno di dimensioni provinciali e poi di reti di scuola, e definiti sulla base della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche del territorio. È stato chiarito il fatto che il personale già in ruolo conserva la propria titolarità ed i sovrannumerari a richiesta confluiscono in un ambito territoriale. Niente arbitrio, dunque, e, soprattutto, nessun pericolo di licenziamento. La valutazione dei dirigenti, come contrappeso alla loro discrezionalità: sarà obbligatoria, attribuita agli ispettori, coerente con l'incarico triennale, con il profilo professionale e connessa alla retribuzione legata al risultato. Permettetemi una parentesi per quanto riguarda i dirigenti scolastici. Nel nuovo testo del disegno di legge è stato stabilito che i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici possano essere attribuiti, previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, agli idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per dirigente scolastico nel limite massimo del 20 per cento. Questo rappresenta un piccolo, ma fondamentale, risultato per i dirigenti scolastici, in particolare della regione Campania, ai quali, ad oggi, non è stata concessa l'interregionalità. Ma, oltre a questi aspetti, senz'altro importanti e che ho brevemente illustrato, vi sono aspetti sui quali vorrei soffermarmi, in quanto fondamentali per le regioni complicate del Meridione d'Italia. Mi soffermo velocemente su questi punti, voluti fortemente dal Partito Democratico, per far luce su un'altra critica infondata rivolta alla riforma, questa volta dai colleghi di SEL, circa la trazione nordista che la ispirerebbe. Niente di più falso! Infatti, tra gli obiettivi della riforma, troviamo quello di realizzare una scuola aperta che rappresenti un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. Troviamo quello di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l'educazione permanente per tutti i cittadini. Troviamo quello di innalzare il livello di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, quello di contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali, di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, maggiormente diffusa nel Mezzogiorno. Abbiamo previsto, all'articolo 3, che nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio, del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, da svolgersi presso gli edifici scolastici. Anche qui c'è tutta la *vision* di una scuola che si apre al territorio, nella consapevolezza che proprio la scuola è il più importante o in alcune realtà, addirittura, l'unico presidio di legalità. Tra l'altro, anche per quanto riguarda l'organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa, si tiene conto della presenza di aree montane e di piccole isole. Come non riconoscere, dunque, la forte attenzione che permea tutta la riforma rispetto ai temi essenziali per le comunità del Mezzogiorno, perché nessuna resti più indietro. Un altro aspetto riguarda il 5 per mille. A partire del 2016, in sede di dichiarazione redditi, il 5 per mille potrà essere destinato alle singole scuole, in base alle scelte delle famiglie, ma il 20 per cento del flusso sarà destinato a quelle che hanno ricevuto di meno. Credo in questa riforma, a cui ho dato il mio modesto, ma convinto, apporto non solo come parlamentare, ma anche come genitore e come insegnante e, pertanto, ho contribuito con tutta l'esperienza e le emozioni che trent'anni a contatto con i giovani mi hanno regalato. Mi auguro, nel pieno rispetto della libertà di sciopero, che non si arrivi ad azioni eclatanti ed illegittime che danneggerebbero solo gli studenti. Credo che questo sia senso di responsabilità.



**STEFANIA GIANNINI**, *Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Grazie, signor Presidente, onorevoli deputati, gentili deputate, il disegno di legge che è stato intensamente discusso quest'oggi alla Camera dei deputati ha sostanzialmente dato corpo a un lungo e intenso lavoro, che è durato un anno, che ha coinvolto le forze di maggioranza, che ha coinvolto in questa fase, e non solo, le opposizioni, che ha portato nel Paese, come tema centrale, inusitato nella storia recente del nostro Paese, il tema dell'istruzione. Chi lo ha contestato con animosità ha espresso la stessa passione di chi intende, con questa norma, presentare un nuovo progetto educativo per l'Italia, per rendere la scuola italiana migliore, la stessa passione. Con questo disegno di legge – ci ha detto uno dei giovani studenti che abbiamo ricevuto non ritualmente negli incontri fatti ieri a palazzo Chigi – il Governo si sforza – e ha messo in rilievo, come tutti, luci e ombre – di portare la scuola italiana dal Novecento a questo secolo. Ce lo ha detto con quella semplicità che deriva dall'essere a scuola, in quel caso, ormai all'università – e dal cogliere la complessità di questo mondo, la complessità che ha richiesto un coraggio – è la parola che mi viene in mente pensando allo sforzo comune – che è il coraggio di affrontare un enorme, inestricabile complessità, fatta di leggi e di regolamenti, che si sono stratificati negli anni, insieme anche a molte aspettative e anche a molte aspettative che sono diventate nel frattempo frustrazioni, ma che non hanno spento le speranze di chi vive e lavora quotidianamente negli oltre 40 mila istituti scolastici del nostro Paese. E questo coraggio è un coraggio umile, è il coraggio di analizzare questa complessità, di affrontarla, consapevoli appunto della difficoltà di trovare un principio unificante, di spiegarla e anche di rispondere a questa complessità e alle aspettative che essa sottende. Il mondo della scuola, dal mio punto di vista, non ammette né semplicismi, né semplificazioni, ma esige in ogni suo passaggio un'analisi accurata e una visione d'insieme che la superi. Quindi, si può definire riforma, si può definire provvedimento legislativo – tutte e due le cose hanno una rispondenza, non solo semantica, ma anche fattuale a quello che stiamo facendo – ma io preferirei parlare di una visione di insieme che affronta una serie di questioni che sono state enunciate sia da chi ha difeso il provvedimento, sia da chi in sede di opposizione, ne ha messo in rilievo, talvolta con molte inesattezze, ma comunque legittimamente, i punti deboli. Il precariato scolastico l'abbiamo affrontato – perché questo è uno dei punti, certamente non l'unico – non con la fretta di chi vuole scansare un problema, ma con l'urgenza di chi vuole rimuoverlo per sempre, senza rinviare ad altri, come è stato fatto negli ultimi vent'anni in questo Paese, ma anche cercando di capire quali sono gli strumenti reali per porre una riga definitiva e per inaugurare una nuova stagione. Nel fare questo, abbiamo individuato un metodo, un metodo innovativo, che ha anche scardinato le aspettative di molti proprio perché innovativo, cioè portare il dibattito sulla scuola non solo dentro il mondo della scuola, ma nella società. Questo è il senso della consultazione, questo è il senso della trasformazione, dell'evoluzione, del miglioramento e del perfezionamento di questo testo. Questo è il senso della scelta di farne un disegno di legge e di portarlo nelle Aule parlamentari. L'evoluzione del testo non è un sintomo di una sorta di aggiornamento e di modifica di una tela di Penelope di idee, ma è la prova certificata del fatto che il Governo e il Parlamento stanno lavorando per un progetto importante, direi fondamentale, per il futuro del Paese. E, allora, ci siamo chiesti come vogliamo che sia la nostra scuola, quindi il futuro del sapere dei nostri ragazzi da qui ai prossimi vent'anni e, quindi, quali competenze, quali saperi, quali metodi didattici, quali insegnanti, quali criteri di aggiornamento e di formazione in servizio dei nostri insegnanti. Soprattutto, la domanda di fondo, quella che non è ancora emersa – mi sembra -nelle parole che ho ascoltato con estrema attenzione da tutti voi, quali cittadini noi vogliamo che escano dalla scuola italiana. Io non so se collego naturalmente il dibattito di oggi, che giustamente è stato molto concentrato su questi temi anche tecnici, come è giusto che sia, ad eventi di altro tipo, ma che hanno lo stesso sfondo. Tuttavia, pensavo in queste ore che quando abbiamo assistito agli eventi drammatici che la Francia ha subito – e l'Europa con essa – nel febbraio scorso, che gli assassini di *Charlie Hebdo* hanno frequentato la scuola in Europa e a me viene in mente, quindi, in questo momento, nella responsabilità alta e forte, importante e delicatissima che rivesto, non tanto di chiedermi se in una lista delle supplenze ci sarà un errore, perché potrà anche esserci ed è mio compito occuparmene, ma mi viene da chiedermi se ieri mattina, se oggi stesso, che è giorno di scuola, se domani mattina la scuola di cui rispondo saprà estirpare quel germe di violenza che ha portato alcuni dei ragazzi nati, cresciuti ed educati in Europa a quegli eventi e se saprà, al tempo stesso, iniettare un embrione di tolleranza, di inclusività, di conoscenza dell'altro, di capacità di essere il luogo, come è stato ben detto in alcuni interventi, della convivenza, il primo luogo della convivenza, il primo luogo in cui si può esprimere ciò che si è al di là dei diversi talenti e al di là dei diversi obiettivi. E la stessa cosa mi viene in mente quando assisto alle cronache drammatiche di femminicidio o di altre forme di discriminazione e di

violenza. E, allora, il nostro obiettivo è chiederci come fare perché i nostri insegnanti possano dare il miglior modello per quei ragazzi affinché domani, auspicabilmente, non cadano in questi errori. Noi abbiamo, quindi, tracciato, in questo lungo anno, un fabbisogno di sapere e di educazione che sullo sfondo ha i cittadini dell'Italia di domani e siamo partiti da qui per costruire lentamente – perché un anno è lungo per parlare di un argomento, pur delicato, importante e centrale come quello dell'istruzione – un disegno di legge che ne riassume i principi fondanti. L'abbiamo fatto immaginando di assumere – e questa è la prova che lo faremo con le risorse assegnate – tutti i docenti di cui la scuola italiana ha bisogno, di modificare e/o potenziare gli insegnamenti d'istruzione e, quindi, quella che tecnicamente è l'offerta formativa della nostra scuola, là dove serve, come serve, con un concetto di flessibilità che entra, per la prima volta, nella reale autonomia della scuola italiana, portando innovazione, che non è solo innovazione nel senso più stretto e più – se mi consentite – banale del termine, legata, quindi, al necessario adeguamento ad una società che attinge dati ormai da molte fonti, oltre e fuori dalle aule scolastiche, ma innovazione epistemologica, e soprattutto aprendo la scuola al lavoro, al territorio, al contesto, alla società. Si è parlato di comunità educante. Questo disegno di legge pensa a una città educante, di cui la scuola sia il centro sostanziale. Partendo sempre tutto questo da una presa d'atto, e cioè che le certezze e le garanzie da offrire ai nostri figli non sono più le stesse che i nostri genitori hanno cercato, talvolta con fatica – parlo della mia generazione – e con sofferenza di garantire a noi. Fino a trent'anni fa la certezza di un genitore da offrire ai propri figli era la casa su cui non si pagava l'ICI, d'ora in avanti assicurare una certezza ai nostri figli è garantirgli conoscenze e competenze adeguate al ruolo che dovranno trovare nella vita, non solo sul luogo del lavoro, ma nella vita; conoscenze e competenze, dottrina e metodo, qualcuno ha detto molto bene – mi pare da quella parte – imparare ad imparare. E allora io credo che, se noi siamo convinti che il protagonismo dei futuri cittadini nascerà da quello che sapranno e non da quello che avranno e nemmeno da quello che saranno in grado di produrre, allora siamo anche convinti che c'era veramente bisogno di immaginare un nuovo progetto educativo per l'Italia di oggi e per quella che sarà domani. E allora è per questo che la scuola è diventata nel Governo Renzi, di cui mi onoro di far parte, il primo punto cardine di una scelta politica e culturale. E allora è per questo che noi vogliamo, e siamo convinti che ciò sarà, che la scuola torni ad essere quello strumento di mobilità sociale che è stata in altre stagioni, alcune remote, anche differenti culturalmente e storicamente, ai tempi di Giolitti, quando sconfisse il primo grande male del nostro Paese, l'analfabetismo, e ai tempi della media unificata, la cui riforma ebbe pure un contrasto politico molto aspro, senza la quale la metà, non certo i più giovani, ma sicuramente la metà dei membri di questo autorevole Parlamento, non avrebbero lo strumento del sapere, quella che Don Milani, in una delle letture a me più care definiva: la lingua che dobbiamo restituire a tutti e che tutti fa eguali. Allora, noi lavoriamo con questo disegno di legge, come è stato molto ben detto nella relazione introduttiva della relatrice, ma anche in molti degli interventi che si sono succeduti, perché la nostra scuola possa generare inclusione e integrazione, ma anche competitività nelle conoscenze acquisite, mobilità nelle stesse conoscenze, dinamismo intellettuale e culturale, quindi possa indirettamente generare sviluppo. Il Governo ha già fatto provvedimenti di respiro; ne cito uno, che è particolarmente significativo dell'azione politica di questo Governo: la riforma del lavoro, se vogliamo ispirarci all'italianismo non illegittimo testé citato dall'onorevole Rampelli, o il *Jobs Act*, se vogliamo citare la definizione tecnica che è stata data a questo provvedimento. Con questo provvedimento il Governo non ha deciso cosa contro-lottare nel mondo del lavoro, ha deciso, ha spiegato e ha condiviso nel Parlamento, come oggi facciamo, che mondo del lavoro vuol dare al nostro Paese, e il Parlamento ha fatto la sua scelta e ha deciso in questo che la normalità del mondo del lavoro doveva tornare ad essere il contratto a tempo indeterminato, cioè la stabilità, il diritto alla stabilità e alla permanenza nel lavoro che si è scelto o che si è riusciti a conquistare, talvolta dopo percorsi molto faticosi. Con la scuola abbiamo lo stesso obiettivo intanto: ricostituire la normalità che decenni di scelte mancate hanno fatto scomparire e a cui – diciamo pure – ci siamo anche tutti molto abituati, anche da genitori, anche da cittadini; la normalità di un processo per cui chi lavora nella scuola sia scelto sulla base del fabbisogno della scuola stessa e sia selezionato attraverso un concorso pubblico nazionale, che ritorna al ripristino, anch'esso naturale, per quanto scomparso dal nostro orizzonte da molti anni, della Costituzione italiana, con l'articolo 97, come è stato prima citato. E per decenni abbiamo risposto a questa rinuncia alla normalità innalzando – non noi, ma molti prima di noi, con discontinuità di colore politico, ma con continuità di azione governativa e parlamentare – una Babele di graduatorie, che hanno alimentato una gigantesca macchina – l'ho detto prima e lo ripeto – di aspettative legittime e di frustrazioni e che sembrava in qualche momento accontentare

qualcuno e che, invece, alla fine, ha deluso tutti ed è costata anche un patrimonio di risorse. Il costo della precarietà – lasciatemi dire – è su tre livelli: economico, culturale e sociale. Economico perché le centinaia di milioni spesi ogni anno nelle supplenze, quelle sui famosi posti vacanti e disponibili, su cui questo provvedimento fa un intervento che non è chirurgia estemporanea, ma è definitiva soluzione del problema, sono, forse, il peggior modo di allocare le risorse nel mondo della scuola. Sfioriamo il miliardo, sfioriamo il miliardo ! Un costo culturale perché un personale appeso, come è stato detto con questo ossimoro originale, a una «precarietà stabile» è, forse, potenzialmente il meno motivato e il meno, potenzialmente almeno, ideale per creare un'offerta di valore, una motivazione e una continuità di messaggio per i nostri ragazzi. E un costo sociale perché, se questa instabilità lavorativa è forzata e prolungata nei decenni, impedisce anche a chi la subisce di costruire un progetto di vita, e, per chi la subisce, è un diritto riconquistare la stabilità ed è un dovere per lo Stato, che se ne deve far carico, anche se ci vuole coraggio, perché la complessità è stata detta e denunciata in una selva – cito dagli interventi che mi hanno preceduto – di sigle che non sto a rievocare, perché a molti di voi sono note e non ci servono adesso per trovare la soluzione, che è contenuta in questo disegno di legge. Ma quello che serve, invece, è ricostituire, con fatica, con consapevolezza e con umiltà, la normalità di una selezione per concorso basata sul fabbisogno, quindi riconsegnare uno dei grandi processi sociali del nostro Paese alla sua fisiologia e alla sua naturalezza. E, quando parlo di normalità, permettetemi, lo faccio con un briciolo anche di orgoglio, perché sono stati molti i ministri, i membri di Governo, che si sono fatti esplicitamente paladini dei precari, senza, però, affrontare mai il tema fino in fondo e senza risolverlo, anzi, alimentandolo. Noi non siamo paladini dei precari, ma poniamo termine al precariato, per uscire da questa immagine di una scuola accampata in quella che definirei una terapia intensiva continua. E, allora, fissare il paradigma di una buona scuola, gentili onorevoli, non significa ritenere che la scuola italiana sia una cattiva scuola, tutt'altro. Con tutti i limiti e anche le sofferenze che conosciamo, che chi opera nel mondo la scuola, ma anche chi ha figli che in essa studiano, conosce, la scuola italiana resta una scuola di ottimo livello, perché fondata su quei principi che nei gradi successivi di istruzione, nell'istruzione superiore, il grande filosofo e studioso Von Humboldt definiva l'unità del sapere, cioè una miscela di competenze e di conoscenza che mette sullo stesso livello il sapere umanistico e le discipline scientifiche, e deve oggi, però, aprirsi al rinnovamento, trasformando e riuscendo a trasformare questo solido bagaglio di conoscenza in competenze applicate. Questo è il senso del secondo articolo, in cui si danno i fondamenti dell'apparato di conoscenze e di sapere che i nostri studenti potranno avere nei prossimi anni. Questa, quindi, che non è una cattiva scuola, questa di oggi, però non sarà buona, e non sarà buona fino in fondo finché non lo diventa per tutti e ovunque, per tutti e ovunque. È ancora molto discontinua, è ancora molto diseguale, è ancora molto vittima di molte difficoltà in alcune aree del Paese, e non necessariamente facendo una divisione geografica tra il nord, il centro e il sud, ma anche tra le diverse aree, quelle interne e quelle meno centrali, i centri delle grandi città e le periferie, in cui la scuola talvolta è in sofferenza, e chi l'ha visitata, come io personalmente e molti di noi hanno fatto quest'anno, passo passo, in tutta Italia, per parlare di scuola, ne ha visto i segni tangibili. Allora questa scuola, affinché possa essere buona per tutti, cioè diventare strumento fondamentale di eguaglianza, di crescita e di sviluppo della coscienza critica – quindi produrre cittadini –, va aperta, migliorata, impreziosita, resa libera e autonoma, europea, multiculturale, quindi, degna di un Paese come il nostro, che è, come è stato ricordato – e io sono molto d'accordo, un gigante culturale per quel che riguarda il passato, ma protagonista e responsabile di dinamiche molto più complesse per quello che riguarda il presente e il futuro, soprattutto in area mediterranea. Dopo anni di tagli e di cambiamenti senza visione, direi alla cieca, noi oggi invertiamo completamente con questo disegno di legge questa tendenza. Lo facciamo con un piano ambizioso, che viene dalla politica, dall'amministrazione e dalla società e che nel suo sviluppo e nella sua attuazione, per andare oltre i limiti di questo disegno di legge – come in tutto anche questo ovviamente è un primo passo –, ha bisogno di politica, di amministrazione e di società. I cardini li avete ricordati tutti, chi criticandoli, chi elogiandoli. Li ripeto solo per punti anche perché mi avvio ovviamente alla conclusione: merito, eguaglianza, valutazione, formazione costante. Se c'è un pregio – permettetemi di dire – non è nel mio, ma nel vostro e nel complessivo lavoro, un pregio che nessun editoriale riesce a scardinare e che nessuna dichiarazione – anche talvolta giustamente aspra perché politicamente connotata – può mettere in discussione, è il fatto che dietro l'etichetta di «buona scuola», che questo Governo ha presentato e continua a presentare, ora al Parlamento, prima al Paese, c'è la visione di un progetto educativo. Può essere condiviso o non condiviso, può essere condiviso in parte o contestato in parte, ma c'è la visione di un progetto educativo. L'esempio che faccio, quello che è stato anche oggetto di discussioni anche molto forti e

molto aspre in qualche caso in questi giorni, è quello della valutazione. La valutazione può essere migliore, se qualitativamente fondata e se scientificamente fondata. Quella che portiamo nella scuola italiana lo è, quella che abbiamo portato molti anni fa, più di dieci anni nell'università italiana, lo è. Può e deve essere costantemente migliorabile, deve miscelare criteri quantitativi con criteri qualitativi, tuttavia, peggio della valutazione c'è solo la non valutazione. È quello che non possiamo più tollerare, è quello di cui non possiamo più permetterci lo spreco. Questa che è una parola che era un po' un tabù nel mondo della scuola – ma non solo in quella italiana – noi vorremmo che diventasse il punto di svolta di una cultura che si diffonda dalla scuola nella società. Come ho detto in altre occasioni, non significa redigere graduatorie di vincitori e di sconfitti, non significa fare una lista dei bravi e una lista dei cattivi, magari sulla lavagna. No ! Significa semplicemente – ma crucialmente – capire, diagnosticare e individuare quali sono i punti di forza del lavoro dell'individuo e della collettività e come trovare successivamente e subito gli strumenti per intervenire e per trasformare i punti di debolezza in miglioramento costante e i punti di forza nello strumento di successo del progetto di quell'istituto scolastico o di quella classe o di quell'insegnante. Questo principio di valutazione Invalsi è uno strumento, non è la valutazione della scuola. È uno strumento che va a certificare competenze molto specifiche. Ma la valutazione nella sua complessità serve, di fatto, a rimuovere quegli ostacoli che impediscono l'uguaglianza, perché è lo strumento per arrivare all'uguaglianza qualitativa. Noi siamo fieri che in questo anno, oltre a parlarne, si siano fatte delle cose, che la valutazione stia diventando qualcosa di diffuso nella scuola italiana, che vi siano molti insegnanti – qualcuno l'ha detto da insegnante – che non sono soltanto lieti di poterla vivere e di poterla trasmettere come valore ai propri studenti, ma che sono cresciuti e vogliono trasmettere questo valore nella cultura del merito e dell'analisi consapevole, umile e accurata del risultato del lavoro svolto. Io credo che questa, come altre innovazioni importanti...si è parlato – e mi fa piacere ricordarlo – del rapporto tra scuola, lavoro e territorio, della combinazione sincronica e simultanea della conoscenza teorica con la conoscenza applicativa – sapere e saper fare –, che non era assolutamente purtroppo diffusa nella nostra scuola, e di altre importanti innovazioni. Parlo del capitolo sull'innovazione digitale, che non significa solo strumenti infrastrutturali, ma significa prendere atto e trasferire nel mondo della scuola che non basta più un metodo frontale ed asimmetrico di insegnamento, ma che si deve arrivare alla combinazione di più metodi con la stessa classe e con gli stessi bambini e con gli stessi alunni e, quindi, personalizzare il percorso di apprendimento, perché – è stato molto ben detto – ciascuno ha un talento e nessuno è incapace di fare qualcosa. Veramente concludo. Ci è stato detto che tutto questo lo abbiamo fatto troppo in fretta, lo facciamo con il carattere dell'urgenza. Non so se sia urgenza, sicuramente non è emergenza. È quella rapidità che serve alla società, di cui un Governo responsabile deve farsi carico. È quella rapidità che si coniuga con un dialogo costante, che non è affatto singolare che continui in queste ore, in cui dalla Camera dei deputati si passerà al Senato della Repubblica e in cui, quindi, questo operoso lavoro di perfezionamento del progetto educativo che è contenuto in questo disegno di legge sarà il risultato veramente di un'operazione comune, importante. Quindi – e davvero, Presidente, concludo –, la scuola non è una periferia per il Governo Renzi, la scuola è il centro della società. Questo forse è anche ciò che ha scatenato l'animosità, di cui parlavo all'inizio, del dibattito, perché non si era abituati a questo. Di solito di scuola si parlava nella scuola e tra gli addetti al mondo della scuola, oppure, legittimamente, tra gli addetti del mondo della scuola e chi della scuola rappresenta le istanze di lavoro e di organizzazione. Invece, adesso è un tema centrale nella nostra riflessione. Allora, noi lavoriamo perché tutti i ragazzi che entreranno nella scuola, nella buona scuola italiana, che facciano nasi d'argilla perfetti o esprimano la loro identità, il loro patrimonio di conoscenze e il loro punto di vista sul mondo, siano veramente stati resi eguali da questo complesso processo che si chiama insegnare e che non è un caso che in molte lingue del mondo abbia esattamente la stessa radice etimologica della parola che significa apprendere.

## **DICHIARAZIONI DI VOTO ASSEMBLEA CAMERA - Seduta di mercoledì 20 maggio**

**SIMONA FLAVIA MALPEZZI.** Grazie Presidente, signora Ministra, membri del Governo, colleghi, noi potremmo dedicare tutto il nostro intervento ai segni positivi della buona scuola, lo potremmo dedicare alle centosessantamila assunzioni a tempo indeterminato, centomila subito e sessantamila a partire dal prossimo anno con concorso; lo

potremmo dedicare ai tre miliardi di euro di investimento, cosa mai successa prima, gli altri, i governi precedenti, tagliavano, oggi, se lo sono dimenticato anche nei loro interventi; ai 200 milioni di euro che il disegno di legge della buona scuola mette per la valorizzazione dei docenti, perché non esistono solo gli scatti di anzianità, ma anche il merito che è una parola profondamente di sinistra. Lo potremmo dedicare ai 40 milioni di euro per la formazione che noi offriamo per gli insegnanti, perché il professionista deve pretendere di aggiornarsi e lo Stato deve mettere i propri insegnanti in condizione di farlo. Oppure potremmo parlare dei 381 milioni di euro all'anno per l'arricchimento culturale dei docenti. Noi ci fidiamo dei docenti, sceglieranno loro come spenderli; ci sono circa 500 euro all'anno in quella *card* che è descritta all'interno del disegno di legge. Oppure potremo soffermarci, e mi dispiace che qui lo si veda in maniera negativa, ai 4,5 miliardi di euro complessivi per l'edilizia scolastica. Non voglio addentrarmi in tutti quelli che sono gli interventi in edilizia, non voglio parlare solo delle scuole innovative, per cui verranno stanziati dei bandi che daranno lavoro anche a una serie di professionisti, ma voglio parlare di quel monitoraggio per tutti i controsoffitti di tutte le scuole d'Italia, perché la buona scuola è anche questo. Ma non mi voglio soffermare su questi aspetti della buona scuola, perché abbiamo deciso di raccontare altro, perché la buona scuola, quella che, giustamente, molti docenti rivendicano come già esistente, è un modello che al momento non esiste in tutta Italia, e noi vogliamo, invece, che la buona scuola sia per tutti, per tutti i nostri ragazzi e per farla dobbiamo far rivivere, dare gambe, a quella legge del 1999, la legge di Berlinguer, la legge di un Governo di centrosinistra che ha dato vita all'autonomia, purtroppo solo sulla carta, perché successivamente i fondi sono stati assolutamente tolti. Autonomia significa rendere le scuole libere di essere quello che vogliono essere, nel rispetto del territorio in cui vivono e per rispondere ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie. In un sistema nazionale chiaro, le scuole non sono isole, sono autonome ma in un sistema nazionale che sia chiaro. Per fare la scuola dell'autonomia ci vogliono due cose: risorse umane e materiali e chi queste risorse le gestisce. Sulle prime già abbiamo detto: le centomila assunzioni; questo piano importantissimo darà alle scuole l'8 per cento di docenti in più. Ma sul secondo aspetto, quello della gestione, è importante ribadire come sarà la figura del dirigente scolastico. Nessuno di noi pensa ad uno sceriffo, gli slogan si sono ripetuti, noi non aumentiamo le prerogative del dirigente scolastico, noi potenziamo gli organi collegiali, abbiamo potenziato il valore stesso del consiglio di istituto che potrà votare il piano dell'offerta formativa. Significa che le famiglie e gli studenti potranno partecipare in maniera ancora più attiva alla scuola. Noi aiutiamo il dirigente scolastico a diventare leader educativo, colui che dirige, assumendosi, però, la responsabilità delle proprie scelte. Scelte che mirano tutte al buon funzionamento della scuola, scelte per le quali il dirigente verrà valutato da ispettori esterni. E le sue scelte, anche quelle dei docenti che arriveranno nella sua scuola perché il piano dell'offerta formativa possa davvero realizzarsi al meglio, saranno trasparenti, pubbliche. Il docente stesso potrà candidarsi in quella scuola che reputa più adatta alla propria formazione, perché il docente non è solo la disciplina che insegna ma è il frutto di tutte quelle competenze professionali trasversali che ha acquisito negli anni. I docenti vogliamo valorizzarli e non ci interessa ribadire ancora le cifre aggiuntive che questo disegno di legge mette a favore degli insegnanti. Lo diciamo chiaramente: gli stipendi degli insegnanti sono troppo bassi, il rinnovo del contratto va fatto al più presto. Moltissimi docenti sono scesi in piazza e noi davvero comprendiamo la loro sfiducia e comprendiamo la loro paura. Abbiamo il dovere di andare oltre le contestazioni e abbiamo il dovere di non fare muro contro muro; abbiamo il dovere di capirle. Gli insegnanti vengono da anni in cui si sono trovati a lavorare in condizioni di precarietà assolute, mai valorizzati. Ogni intervento che la politica dei Governi precedenti ha fatto sulla scuola è stato una sorta di mannaia, e noi sappiamo, come diceva Einstein, che è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Questo pregiudizio nei confronti della «buona scuola» possiamo anche capirlo, ma sappiamo una cosa, e di questa ne siamo certi: gli insegnanti stanno sempre dalla parte degli studenti. Quale insegnante può essere contro la continuità didattica, che con la «buona scuola» finalmente si attua grazie a delle assunzioni? Significa: basta a cambi in corso dell'anno di insegnanti; significa: basta supplenze; significa che l'anno scolastico inizia a settembre e tu sai quale organico avrai a disposizione. Quale insegnante può essere contrario alla materia scelta per i loro studenti? La «buona scuola» lo fa, garantendo quel curriculum flessibile che da anni gli studenti ci chiedono. Ebbene, nella «buona scuola» il curriculum c'è! Quale insegnante può criticare la possibilità del ritorno alle compresenze nella scuola primaria, quelle compresenze che i Governi di destra vedevano come gli ammortizzatori sociali per gli insegnanti? Invece, ecco, rientrano gli specialisti, la «buona scuola» li reinserisce. Chi potrà dirsi contrario allo studio del bello, del nostro patrimonio artistico, culturale? Chi potrà dirsi contrario alla diminuzione degli alunni per classe? Lo facciamo: diamo la deroga ai dirigenti per poter ridurre il numero per classe all'interno delle scuole! Chi può dirsi contrario alla continuità sul sostegno, che noi finalmente qui attuiamo? Perché la nostra è una scuola inclusiva. Nessun insegnante può essere contrario. Questa è la «buona scuola», non quella che è stata raccontata fuori, non quella degli slogan! La «buona scuola» è questa, forse di quei passaggi che non fanno notizia ma che cambiano profondamente quello che andranno a vivere i nostri ragazzi e i genitori, perché di una cosa siamo sicuri: la buona scuola, e la scuola in generale, non è di nessuna parte politica, è la scuola di tutti i cittadini. È la scuola di quei cittadini che non votano, perché sono i bambini, sono le bambine, sono le studentesse, sono gli studenti, quelli che non andranno a esprimere oggi, domani,

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
*Ufficio Legislativo*

---

tra due settimane il loro voto. Noi la facciamo per loro, perché loro sono quelli che rappresentano il nostro futuro. Noi del Partito Democratico sul futuro scommettiamo, e scommettiamo grazie alla «buona scuola»

Risultato della votazione:

Presenti 454

Votanti 453

Astenuti 1

Maggioranza 227

Hanno votato *sì* 316

Hanno votato *no* 137.

**La Camera approva**